SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

n. 22

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute fino al 19 settembre 1980)

INDICE

BARSACCHI: In merito al violento nubifragio che nei giorni scorsi si è abbattuto in Versilia e sui territori di Massa, Carrara e Montignoso provocando gravi danni alle colture ed alle abitazioni (689) (risp. MARCORA, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) . . . . . *Pag.* 583

Per sapere se il Ministro intende proporre la revisione della curva delle aliquote IRPEF per la categoria dei pensionati (960) (risp. REVIGLIO, *ministro delle finanze*) 584

In merito al fatto che gli uffici delle imposte dirette di Pietrasanta e di Carrara dovrebbero essere accorpati, rispettivamente, a quello di Castelnuovo Garfagnana ed a quello di Massa (1175) (risp. REVIGLIO, *ministro delle finanze*) 585

BERTONE: Per esaminare la decisione a proposito del divieto opposto al sindaco di La Spezia di accogliere l'invito ad andare ad un incontro sui problemi dei prezzi e del carovita (373) (risp. LAGORIO, *ministro della difesa*) 586

Per sovvenire alla situazione venutasi a determinare nella provincia di La Spezia a seguito delle recenti mareggiate e del maltempo (720) (risp. MARCORA, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 586

BONAZZI: Perchè si disponga che tutti gli uffici postali effettuino l'annullamento delle marche per cambiali (239) (risp. DARIDA, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 587

Per sapere per quale motivo hanno disposto che l'INADEL sospenda le erogazioni delle indennità per fine servizio comprensive della indennità integrativa speciale (321) (risp. ROGNONI, *ministro dell'interno*) *Pag.* 588

Per sapere se sia a conoscenza che la ICP-SAS di Alessandro Ottaviano, a Milano, ha organizzato tre spettacoli in Italia del complesso inglese « The Police » (970) (risp. QUARANTA, *sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*) 589

BORZI: Provvedimenti da adottare per dare la possibilità ai teleutenti della cittadina di Subiaco e del suo vastissimo *hinterland*, in provincia di Roma, di ricevere le trasmissioni della TV-3 (1085) (risp. DARIDA, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 590

CHIELLI: Per conoscere le ragioni che impediscono all'ANAS, compartimento di Firenze, di corrispondere ai coltivatori il pagamento delle quote ad essi spettanti (544) (risp. COMPAGNA, *ministro dei lavori pubblici*) 591

CIACCI: In merito al fatto accaduto al signor Franco Logi, segretario provinciale dell'ARCI, il giorno 14 aprile 1980 (976) (risp. ROGNONI, *ministro dell'interno*) . . . 591

DI NICOLA: Per sapere quali misure il Ministro intende adottare in relazione alla legge 7 febbraio 1979, n. 59, che ha introdotto delle modifiche ai servizi di cancelleria in materia di spese processuali (379) (risp. MORLINO, *ministro di grazia e giustizia*) 592

Perchè venga promossa un'iniziativa legislativa al fine di regolamentare meglio la

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) — 4

normativa elettorale (1090) (risp. ROGNONI, *ministro dell'interno*) . . . . . *Pag.* 595

FASSINO: Per conoscere come si intende agevolare e potenziare l'agriturismo (1155) (risp. QUARANTA, *sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*) 595

FERMARIELLO: Per conoscere se i *referendum* del Partito radicale si svolgano legalmente e se sono state adottate misure per impedire l'autenticazione delle firme da parte dei cancellieri e segretari comunali fuori ufficio (1033) (risp. MORLINO, *ministro di grazia e giustizia*) 596

FOSSON: Circa la grave situazione produttiva in cui è venuto a trovarsi lo stabilimento SADEA di Veres, che produce tondelli in acmonital per monetazione per il Poligrafico e Zecca dello Stato, in conseguenza della carenza di ordini da parte di quest'ultimo (837) (risp. PANDOLFI, *ministro del tesoro*) 597

GHERBEZ Gabriella: In merito al fatto che nel 1966 l'Amministrazione provinciale di Trieste chiedeva di poter acquisire lo stabile adibito ad Archivio di Stato, situato a Trieste in via XXX ottobre n. 7, non potendo sistemare alcuni servizi ed uffici nella propria sede (942) (risp. REVIGLIO, *ministro delle finanze*) 598

JERVOLINO RUSSO Rosa: In merito ai progetti esecutivi dello svincolo del grande raccordo anulare che, uscendo tra la Cassia e l'Aurelia, servirebbe le due borgate di Ottavia e Palmarola (717) (risposta COMPAGNA, *ministro dei lavori pubblici*) 599

MEZZAPESA: Per conoscere se nei prossimi programmi di ampliamento della rete telefonica è inclusa la campagna di Monopoli (Bari), Virbo, Sicarico, Piangevino, Cristo Re (1023) (risp. DARIDA, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 600

MIRAGLIA: Provvedimenti da adottare per bloccare ed eliminare l'*escalation* delinquenziale, esistente nella provincia di Brindisi, che provoca turbamento nell'opinione pubblica (730) (risp. ROGNONI, *ministro dell'interno*) 601

MIRAGLIA, MILANI Giorgio, ROMEO: Per conoscere i motivi per cui l'EFIM non ha ancora deliberato l'insediamento industriale deciso a Brindisi dall'IAM (Industria aeronautica meridionale) (723) (risp. DE MICHELIS, *ministro delle partecipazioni statali*) 603

MODICA: Per conoscere il comportamento degli attuali amministratori dell'UNIRE, in relazione all'emanazione del decreto ministeriale 9 novembre 1979 (688) (risposta REVIGLIO, *ministro delle finanze*) *Pag.* 604

MURMURA: Sul ritardo che si registra nella presentazione del disegno di legge delega per la riforma dello stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali (908) (risp. ROGNONI, *ministro dell'interno*) 605

ORIANA: Si chiede l'attuazione di più severi controlli sul comportamento in generale dei veicoli commerciali, in particolare lungo la rete autostradale (449) (risp. ROGNONI, *ministro dell'interno*) 606

Per sapere se il Governo non intenda elevare congruamente il « tetto » di valuta esportabile dal singolo cittadino italiano che si reca all'estero (998) (risp. MANCA, *ministro del commercio con l'estero*) . . 607

PAVAN: In merito alle situazioni incresciose verificatesi per alcuni cittadini chiamati a far parte dei seggi elettorali in occasione delle elezioni politiche nazionali ed europee dello scorso anno 1979 (854) (risposta ROGNONI, *ministro dell'interno*) . . . 607

PINNA: Provvedimenti da adottare per difendere il patrimonio ovino della Sardegna dalle malattie parassitarie (106) (risposta ANIASI, *ministro della sanità*) . . 608

RICCI: Per conoscere i motivi della emanazione, da parte della Direzione centrale delle poste, di una normativa discriminatoria in materia di corresponsione del premio di produzione e del compenso annuale di fine esercizio (1076) (risp. DARIDA, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 609

ROSI: In merito al rimborso della ritenuta d'acconto IRPEF operata sulla buonuscita pagata ai pensionati statali, civili e militari dagli enti previdenziali ENPAS-OPAFS-IPOST (1096) (risp. REVIGLIO, *ministro delle finanze*) 610

SESTITO: Misure da adottare di fronte alla eccezionale produzione di pomodoro nel comprensorio crotonese (259) (risp. MARCORA, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 611

SIGNORI: Per sapere se non ritengano di dover intervenire a tutela dei nostri connazionali all'estero (1148) (risp. DELLA BRIOTTA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 614

VIGNOLA: Per sapere quale sia la situazione definitiva riguardante le quantità di pomodoro e degli altri prodotti ritirati dall'AIMA e avviati alla distribuzione (388) (risp. MARCORA, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 615

BARSACCHI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso:

che nei giorni scorsi si è abbattuto in Versilia e sui territori di Massa, Carrara e Montignoso un violento nubifragio, provocando ingentissimi danni alle colture, al patrimonio boschivo, alle abitazioni, nonchè agli impianti elettrici ed idrici;

che, in particolare, sono distrutte quasi tutte le colture ortofrutticole e floricole in serra, con danni di parecchi miliardi;

che è in corso, da parte dell'Ispettorato dell'agricoltura della Regione Toscana, la rilevazione dei predetti danni e dei limiti territoriali interessati dal predetto nubifragio;

che sono necessari interventi urgenti per consentire la ripresa produttiva delle aziende danneggiate entro il più breve tempo possibile;

che, a norma dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, spetta al Ministro dichiarare, con proprio decreto, l'esistenza del carattere di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica per gli eventi meteorologici verificatisi nella zona in questione;

che, secondo la predetta norma, lo stesso Ministro dovrà provvedere alla determinazione della spesa da prelevarsi sul fondo di solidarietà nazionale e da assegnare alla Regione,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ritenga di dover emanare con urgenza il decreto di riconoscimento del carattere di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica per il nubifragio abbattutosi nella notte dal 30 al 31 dicembre 1979 in Versilia e nei territori di Massa, Carrara e Montignoso, in modo da dare il via alla concessione delle provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, e dalla legge regionale di attuazione 12 luglio 1976, n. 35. Contemporaneamente è necessario accelerare i lavori di rilevazione dei danni subiti dalle aziende agricole e da enti pubblici e privati per giungere rapidamente alla determinazione della spesa da prelevarsi dal fondo di solidarietà nazionale e da assegnare alla Regione Toscana.

Si ricorda che l'agricoltura — e in particolare le colture ortofrutticole e floreali in serra — costituisce una voce fondamentale della economia delle zone danneggiate e che è necessaria la massima rapidità negli interventi per ottenere la pronta ripresa produttiva delle aziende.

(4 - 00689)

(8 gennaio 1980)

RISPOSTA. — Il Ministero, sulla base delle motivate proposte formulate dalla regione Toscana, ha emesso il decreto del 1° luglio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 186 del 9 luglio successivo, con il quale viene fra l'altro dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità delle tempeste di vento del 31 dicembre 1979 nel territorio dei comuni di Massa, Montignoso e Carrara.

Tale riconoscimento, ai termini dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, consente di rendere operanti, a favore delle aziende agricole gravemente danneggiate delle zone che saranno delimitate dalla regione, le provvidenze di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, che pure dovranno essere specificate dalla regione stessa.

Per quanto riguarda la determinazione della somma da prelevare dal fondo di solidarietà nazionale e da assegnare alla regione per la concreta erogazione delle provvidenze stabilite, si fa presente che la dotazione del fondo stesso per l'esercizio 1980 (lire 75 miliardi) è stata già interamente utilizzata per far fronte alle esigenze conseguenti alle avversità atmosferiche verificatesi nel corso del 1979 e rappresentate al Ministero dalle regioni interessate a tutto il 20 gennaio 1980. Le proposte della regione Toscana, relative alle avversità di cui si tratta, sono invece pervenute al Ministero il 5 maggio scorso.

È noto, peraltro, che sono in corso di esame presso la Commissione agricoltura della Camera dei deputati le proposte di legge recanti nuove norme per il fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, nel testo unificato elaborato dall'apposito comitato ristretto. Tale testo prevede che la dotazione del fondo per il 1980 sia elevata a 150 miliardi di lire con un incremento, cioè, di 75 miliardi di lire.

Pertanto, la possibilità di prelevare dal fondo la somma occorrente per far fronte alle esigenze derivanti dai danni causati sia dalle avversità in discorso, sia da altre avversità rappresentate posteriormente alla predetta data dalle regioni interessate, resta subordinata alla definitiva approvazione del richiamato testo legislativo.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

9 agosto 1980

BARSACCHI. — *Al Ministro delle finanze.* — Atteso che, a causa dell'inflazione galoppante, le attuali aliquote dell'IRPEF stanno falcidiando il potere d'acquisto della categoria dei pensionati;

considerato che ormai s'impone un'adeguata revisione della curva delle aliquote IRPEF nei confronti della predetta categoria, a salvaguardia della sussistenza stessa dei pensionati anziani;

tenuto conto che, per i lavoratori dipendenti ed i pensionati con redditi non superiori a 2 milioni di lire, è stata introdotta, dal 1° gennaio 1979, una detrazione d'imposta di lire 24.000 annue, e che, dal 1° gennaio 1980, con il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, è stata fissata una ulteriore detrazione di lire 28.000 annue, per complessive lire 52 mila annue di detrazione;

constatato che l'ammontare di tale detrazione d'imposta dovrebbe essere estesa alla categoria dei pensionati, prescindendo dalla entità del reddito, con effetto dal 1° gennaio 1980, come primo passo per mitigare la progressività vigente delle aliquote IRPEF, in attesa della revisione della curva delle aliquote stesse;

rilevato che è necessario introdurre una « franchigia sociale » di natura fiscale per i pensionati anziani ultrasettantenni e per quanti di età inferiore trovansi in condizioni fisiche debilitate o colpiti da malattie croniche,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non intende:

proporre la revisione della curva delle aliquote IRPEF per la categoria dei pensionati;

estendere, in via provvisoria, dal 1° gennaio 1980, la detrazione fiscale di lire 52.000 annue a tutti i pensionati;

determinare nuovi criteri, per oneri deducibili, all'atto della dichiarazione dei redditi da parte dei pensionati ultrasettantenni, o di età inferiore in condizioni di malattia cronica e di invalidità ed abbisognevoli di particolare assistenza domiciliare e sanitaria.
(4 - 00960)

(14 aprile 1980)

RISPOSTA. — In ordine alla prima delle questioni prospettate, concernente la revisione della curva delle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nei confronti della categoria dei pensionati, si osserva che i problemi posti dal cosiddetto *fiscal drag* costituiscono già da tempo argomento di studio particolareggiato da parte di una apposita commissione all'uopo nominata, cui è stato affidato appunto l'incarico di rivedere l'attuale tabella delle aliquote in vista del superamento degli effetti prodotti dal cennato fenomeno inflattivo che, specie negli ultimi tempi, ha assunto dimensioni rilevanti.

Tale revisione, peraltro, richiede un'attenta valutazione degli effetti che le diverse soluzioni ipotizzabili possono provocare sul gettito del tributo, chiaro essendo che si deve tener conto sia delle esigenze del bilancio, in parte già compromesse da una certa dilatazione della spesa corrente non preventivata, sia della situazione economica in generale, il che consentirà una migliore armonizzazione del sistema tributario con gli indirizzi di politica economica.

Giova comunque rilevare che il fine che l'organo tecnico innanzi menzionato intende perseguire, con la revisione della curva delle aliquote, consiste nel limitare il nocumento che deriva ai contribuenti percettori di redditi minori in relazione all'inflazione in atto, ispirandosi al criterio oggettivo della tutela delle fasce più basse di redditi senza, per ciò, creare delle discriminazioni

beneficiando particolari categorie di redditi-uari.

Per quanto riguarda l'auspicata estensione, in via provvisoria, dal 1 gennaio 1980, della detrazione fiscale di lire 52.000 a tutti i pensionati prescindendo dall'entità del reddito da questi posseduto, va precisato che il problema è stato oggetto di attento ed oculato esame da parte del Parlamento in sede di approvazione della legge 24 aprile 1980, numero 146 (cosiddetta legge finanziaria), ed ha trovato un riconoscimento all'articolo 3 della legge stessa che prevede una ulteriore detrazione di lire 52.000 a tutti i contribuenti lavoratori dipendenti percettori di un reddito non superiore a lire 2.500.000, senza operare alcuna distinzione fra i lavoratori in servizio ed i pensionati.

Giusta le precedenti considerazioni devesi pertanto escludere, almeno per il momento, l'accoglimento della proposta in quanto verrebbe ad attuarsi una disparità di trattamento nell'ambito della categoria dei percettori di reddito fisso.

In relazione, infine, alla questione degli oneri deducibili, in sede di determinazione del reddito complessivo, si osserva che l'amministrazione finanziaria in tale settore ha già fatto un considerevole passo avanti a favore della generalità e non della sola categoria dei pensionati.

Con l'articolo 21 del decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288, sono state infatti ampliate le ipotesi di cui all'articolo 10, primo comma, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, prevedendo anche l'integrale deducibilità delle spese chirurgiche e per prestazioni specialistiche, nonchè di quelle per protesi dentarie e sanitarie in genere.

Al riguardo devesi altresì aggiungere che la proposta di riconoscimento della deducibilità degli oneri riferentisi alla particolare assistenza domiciliare di cui necessitano i pensionati appare nettamente in contrasto con le recenti modifiche apportate all'articolo 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 597, in quanto la natura stessa di detti oneri (stipendi e contributi pagati per le collaboratrici domestiche) esclude la loro deducibilità dal reddito complessivo alla stregua della configurazione giuridico-economica del reddito imponibile.

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

21 agosto 1980

BARSACCHI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se risponde a verità la notizia secondo la quale nel programma di ristrutturazione finanziaria, ed in particolare in ordine alle competenze territoriali delle nuove circoscrizioni, gli Uffici delle imposte dirette di Pietrasanta e di Carrara dovrebbero essere accorpati, rispettivamente, a quello di Castelnuovo Garfagnana ed a quello di Massa.

In caso affermativo, si chiede di conoscere in base a quali presupposti una decisione del genere verrebbe accolta, posto che il collegamento dei comuni suddetti, al di là delle distanze chilometriche che li dividono, risulta presentare parecchie difficoltà — in particolare nel caso di Castelnuovo Garfagnana — e che comunque la situazione locale, dal punto di vista territoriale, sociale e commerciale, è tale da non suggerire l'adozione delle proposte suddette.

(4 - 01175)

(3 luglio 1980)

RISPOSTA. — Allo stato attuale, non si rende possibile precisare se gli uffici delle imposte dirette di Pietrasanta e di Carrara rimarranno o meno in attività in dipendenza dell'attuazione della legge 24 luglio 1978, n. 388 che, com'è noto, prevede la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari entro il 31 dicembre del corrente anno; e ciò in quanto tale rideterminazione sta formando tuttora oggetto di esame da parte dei competenti organi centrali dell'Amministrazione finanziaria.

Si può comunque assicurare che ogni determinazione al riguardo sarà adottata sulla base di criteri improntati alla massima possibile obiettività e razionalità, onde pervenire ad una dislocazione ottimale e piena-

mente funzionale delle future sedi degli uffici finanziari.

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

21 agosto 1980

BERTONE. — *Al Ministro della difesa.* — A proposito del divieto opposto al sindaco ed al vice sindaco della città di La Spezia di accogliere l'invito ad andare ad un incontro, nella sede della commissione interna dell'Arsenale della Marina militare, sui problemi dei prezzi e del carovita, l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ritiene di dover riesaminare detta decisione in ragione dei presupposti e dei livelli dell'iniziativa, in ordine alla quale è assai lodevole l'impegno della commissione interna e della prima rappresentanza elettiva di una città nelle più autorevoli sue espressioni, nonchè per il palese interesse a mantenere ed aumentare reciproci rapporti di collaborazione fra città e Forze armate.

(4 - 00373)

(9 ottobre 1979)

RISPOSTA. — Le riunioni dei dipendenti civili dello Stato durante l'orario di lavoro sono espressamente disciplinate dall'articolo 44-*bis* della legge 18 marzo 1968, n. 249 (aggiunto dall'articolo 20 della legge 28 ottobre 1970, n. 775), che prescrive, fra l'altro: « alle riunioni possono partecipare, previo preavviso, dirigenti dell'organizzazione sindacale, anche non dipendenti dalla pubblica amministrazione ».

È questa, come si vede, una precisa disposizione di legge, che finora è stata interpretata in modo tale da non consentire, nonostante ogni migliore intendimento, la partecipazione alle riunioni di cui si tratta di « non dipendenti » diversi dai rappresentanti sindacali.

La materia potrà tuttavia subire una evoluzione di disciplina, anche in conseguenza dell'applicazione del regolamento sulle rappresentanze militari.

Il Ministro della difesa
LAGORIO

12 agosto 1980

BERTONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere quali misure ed iniziative abbia assunto o intenda assumere, vista l'urgenza, per sovvenire alla situazione venutasi a determinare nella provincia di La Spezia a seguito delle recenti mareggiate e del maltempo.

In particolare, si segnalano i danni nel litorale a strutture varie ed agli impianti di coltivazione dei mitili, e in diverse località alle produzioni agricole.

(4 - 00720)

(21 gennaio 1980)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Per quanto di competenza di questo Ministero, si rammenta innanzitutto che, nei casi di calamità naturali o di avversità atmosferiche che abbiano causato danni alle aziende agricole in misura tale da comprometterne gravemente il bilancio economico, possono essere accordate alle aziende agricole medesime dai competenti organi regionali le provvidenze preordinate dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, previa emissione, da parte di questo Ministero, di un decreto con il quale venga dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi avversi.

Peraltro, affinchè questo Ministero possa emettere un tale decreto, è necessario che la regione interessata formuli precise proposte in ordine agli interventi ritenuti attuabili ai sensi della citata legge, accompagnate da circostanziate relazioni tecniche sulla data e il carattere della calamità naturale o delle avversità atmosferiche, sulle zone colpite, sulla natura e l'entità dei danni.

Ciò premesso, si precisa che a tutt'oggi nessuna motivata proposta è pervenuta dalla regione Liguria in merito ai danni sofferti dal settore agricolo in provincia di La Spezia a causa delle mareggiate e dell'andamento climatico avverso cui si fa riferimento, per cui questo Ministero si è trovato nella impossibilità di emettere il decreto necessario per attivare, a favore delle aziende agricole danneggiate, le anzidette provvidenze legislative.

In proposito, è da aggiungere che, come risulta dal rapporto della prefettura di La Spezia trasmesso dal Ministero dell'interno, il competente ispettorato provinciale della agricoltura, per il fortunale che il 30 e 31 dicembre 1979 ha investito la vallata del Magra, non ha ritenuto di segnalare alla regione la necessità di applicare gli interventi previsti dalla ripetuta legge n. 364 del 1970.

Nello stesso rapporto della prefettura, si legge che gli eventi calamitosi di più rilevante entità sono stati registrati: nel settembre, con mareggiate che hanno danneggiato soprattutto i comuni di Lerici ed Ameglia, nei giorni a metà del mese di novembre, per gli allagamenti causati da pioggie a carattere alluvionale nel comune di Sarzana e in altri comuni vicini; il 20 e 21 dicembre, con fortunali che hanno interessato la costa e le opere portuali in vari comuni, fra cui La Spezia, Deiva Marina, Framura, Levanto e Vernazza; il 30 e 31 dicembre, con venti di particolare intensità che sono stati sofferti per lo più nella parte orientale della provincia.

In tali occasioni, nelle zone suindicate hanno riportato i più gravi danni opere marittime e idrauliche, tratti di strade e reti fognarie, nonchè le coltivazioni agricole, particolarmente quelle in serra. Inoltre, in quasi tutto il territorio della provincia la viabilità è stata compromessa dalle forti e insistenti precipitazioni atmosferiche, verificatesi anche in altri periodi dell'ultimo quadrimestre del 1979.

Per le stesse cause, sono stati lamentati danni anche da attività commerciali o artigianali e da diversi edifici privati.

Per quanto concerne i danni da mareggiate, l'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Genova ha segnalato al Ministero dei lavori pubblici il fabbisogno di spesa riguardante gli interventi da effettuare per la parte di propria competenza e cioè afferenti alle opere portuali di 1ª categoria e di 2ª categoria 1ª classe, nonchè alla difesa degli abitati.

Circa i danni ad opere pubbliche comunali, vari comuni hanno prodotto istanze di contributi, indirizzate alla direzione generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno.

Nessuna segnalazione o richiesta di intervento è pervenuta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da parte delle competenti autorità provinciali e regionali in ordine ai danni causati ai settori di competenza di quel Ministero da mareggiate o da altre avversità atmosferiche.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

9 agosto 1980

BONAZZI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere per quale motivo, con circolare n. 8 del 4 giugno 1978 del suo Ministero — Direzione generale centrale Bancoposta — si sia ritenuto di impartire disposizioni direttamente agli uffici postali perchè l'articolo 3-*bis* del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216 — convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 1976, n. 388, che dispone: « le marche per cambiali di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 15 e 47 della tarriffa, allegato *A*), annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, possono essere annullate, oltrechè dagli Uffici del registro, anche dagli uffici postali » — sia applicato nel senso che l'annullamento da parte degli uffici postali sia effettuato solo da quelli che si trovano in sedi dove non esiste l'Ufficio del registro.

Per sapere, inoltre, se il Ministro non ritenga che, in questo modo, si modifichi il chiaro significato della legge, se ne alterino le finalità e, quindi, sia necessario revocare le disposizioni contenute nella circolare sopra citata e disporre che tutti gli uffici postali effettuino, se richiesti, l'annullamento delle marche per cambiali.

(4 - 00239)

(11 agosto 1979)

RISPOSTA. — Si fa presente che le disposizioni contenute nell'articolo 2-*bis* della legge 24 luglio 1978, n. 388, hanno dato luogo a dubbi interpretativi, cosicchè è stato necessario tenere contatti con i competenti or-

gani del Ministero delle finanze allo scopo di definire la corretta applicazione delle norme in materia di annullamento delle marche sulle cambiali.

Si precisa che il predetto Dicastero delle finanze aveva espresso il parere, in un primo momento, che gli uffici postali dovessero svolgere l'attività di annullamento delle marche in alternativa a quella degli uffici del registro ove esistenti.

In seguito la medesima Amministrazione finanziaria ha invece ritenuto che l'alternativa, cui si è fatto cenno, non riguardi gli uffici ma debba essere interpretata come facoltà del contribuente di presentare le cambiali indifferentemente a qualunque ufficio del registro o a qualsiasi ufficio postale.

Alla luce di tale orientamento e dopo l'opportuno approfondimento della questione, sono state impartite definitive disposizioni agli organi dell'Amministrazione nel senso che l'annullamento delle marche sulle cambiali, a richiesta degli interessati, deve essere effettuato dagli uffici postali anche nelle località sedi di uffici del registro.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
DARIDA

22 agosto 1980

BONAZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — Per sapere per quale motivo la Presidenza del Consiglio dei ministri, con nota n. 4084/4780.5.1 del 16 dicembre 1978, ed il Ministro dell'interno, con fonogramma 194400-85/79 del 6 gennaio 1979, abbiano disposto che l'INADEL « soprassieda, in attesa di adozione provvedimento legislativo chiarificatore in materia sollecitato Ministero del tesoro, erogazioni indennità premio fine servizio con inclusione computo indennità integrativa speciale », quando numerose sentenze ne hanno riconosciuto la legittimità in forza delle leggi vigenti.

L'interrogante chiede, pertanto, di conoscere se non si ritenga opportuno revocare tale disposizione ed invitare sia l'INADEL che gli altri istituti interessati a provvedere senza indugi ad includere, nel computo delle indennità premio di fine servizio, l'indennità integrativa speciale, uniformandosi alle decisioni fin qui pronunciate dalla Magistratura, contro le quali, d'altra parte, nè l'INADEL, nè gli altri istituti soccombenti, hanno inoltrato ricorso.

(4 - 00321)

(26 settembre 1979)

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Ministro del tesoro.

Con parere in data 16 febbraio 1976, il Consiglio di Stato espresse l'avviso che, a seguito dell'emanazione della legge 3 giugno 1975, n. 160, fosse dovuto, da parte dei dipendenti degli enti locali, dal 1 gennaio 1974, il contributo a favore dell'INADEL, ai fini della liquidazione del premio di fine servizio anche sull'indennità integrativa speciale, ritenendo che la suddetta norma recasse un principio innovativo applicabile, oltrechè per il regime previdenziale ed assistenziale dei dipendenti statali, anche per i corrispondenti regimi di quelli degli enti locali.

In conformità al suddetto orientamento l'INADEL provvedeva ad erogare in favore dei dipendenti degli enti locali l'indennità di fine servizio con l'inclusione del computo anche dell'indennità integrativa speciale.

Senonchè la Presidenza del Consiglio dei ministri, accogliendo la contraria tesi sostenuta dal Dicastero del tesoro, disponeva che l'INADEL, in attesa dell'emanazione di un provvedimento legislativo chiarificatore in materia, soprassedesse intanto alla erogazione di che trattasi.

Di tale direttiva questo Ministero dava comunicazione all'istituto vigilato, facendo tuttavia presente che non sarebbe stato omesso ogni opportuno intervento per una urgente soluzione del delicato problema.

La problematica ha trovato adesso definitiva soluzione con l'approvazione della legge 7 luglio 1980, n. 298, la quale prevede espressamente all'articolo 3 che l'indennità integrativa speciale corrisposta ai dipendenti degli enti iscritti all'INADEL è soggetta alla contribuzione previdenziale. A seguito di ciò l'iscritto all'INADEL ha diritto, se collocato in quiescenza dopo il 31 dicembre 1973, a percepire l'indennità premio di fine servizio,

ricomprendendo nel calcolo anche l'indennità integrativa speciale.

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

16 settembre 1980

BONAZZI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se sia a conoscenza:

che la ICP-SAS di Alessandro Ottaviano, con sede in via Frua 24, a Milano, ha organizzato tre spettacoli in Italia del complesso inglese « The Police »;

che l'effettiva gestione della *tournée* è stata affidata alla ditta « Boomerang » di Celeri Sandro, con sede a Rimini, in via G. Bruno, 34;

che gli spettacoli sono stati effettuati a Milano, Reggio Emilia e Torino;

che, in particolare per lo spettacolo tenuto al Palazzetto dello sport di Reggio Emilia il 3 aprile 1980, la ditta « Boomerang » ha venduto, nei giorni precedenti, in ogni parte d'Italia, 6.000 biglietti, ed il giorno dello spettacolo a Reggio Emilia altri 3.000 circa, nonostante sapesse che il locale concessole ha l'agibilità per 4.500 posti e fosse stata formalmente invitata dalla direzione locale, con telegramma del 28 marzo 1980, a vendere, nei giorni precedenti lo spettacolo, non più di 4.000 biglietti;

che, a seguito dell'eccessivo afflusso di pubblico, determinato anche dal fatto che 6.000 persone erano giunte da ogni parte d'Italia con la certezza di poter assistere allo spettacolo, all'ingresso del Palazzetto dello sport, si sono verificati incidenti, fortunatamente di lieve entità;

che anche in numerose altre occasioni ed in diverse città gli organizzatori di manifestazioni analoghe, che esercitano grande attrazione sul pubblico giovanile, anzichè regolare la vendita in modo da garantire una partecipazione adeguata alla capienza dei locali utilizzati, hanno consapevolmente venduto biglietti in numero superiore, provocando situazioni di pericolo e, spesso, incidenti e danni.

L'interrogante chiede, pertanto, di conoscere se il Ministro non ritenga che debba essere esercitato un severo controllo sull'attività di codesti organizzatori, titolari di agenzie munite di licenza pubblica e, comunque, di licenze per i singoli spettacoli, e che debbano essere adottate le misure previste dalla legge per chi, contravvenendo alle norme che regolano gli spettacoli, trae — sapendolo — in inganno il pubblico sulla possibilità di parteciparvi.

(4 - 00970)

(15 aprile 1980)

RISPOSTA. — In relazione a quanto segnalato nell'interrogazione si fa presente che questo Ministero, in conformità con le direttive impartite dal Ministero dell'interno con le circolari n. 10.12509/12015/E(3) del 6 gennaio 1952 e n. 10.19071/12015/E(7) del 23 febbraio 1978, si limita a rilasciare a quei complessi musicali che operano in settori di attività non rientranti nella sfera prevista dalla legge n. 800 del 1967, sulle attività liriche e musicali, un semplice « benestare » mentre la relativa licenza per l'esercizio dell'attività viene unicamente dalle autorità di pubblica sicurezza.

Peraltro, da un esame degli atti in possesso dei competenti uffici di questo Ministero è emerso che nè la ICP-SAS di Alessandro Ottaviano nè la Boomerang di Sandro Celeri hanno rivolto istanza intesa ad ottenere il predetto « benestare ».

Questa Amministrazione quindi non ha seguito in alcun modo le vicende connesse alla effettuazione dello spettacolo menzionato dall'interrogante.

È stata pertanto rivolta una richiesta di informazioni al Ministero dell'interno che ha reso noto quanto appresso.

Il 12 marzo 1980 il direttore del Palazzetto dello sport di Reggio Emilia comunicava alla questura di quella città che il 3 aprile successivo avrebbe avuto luogo, in quell'impianto, un concerto del complesso musicale rock inglese « The Police », con la prevedibile partecipazione di circa 6.000 spettatori.

Poichè gli organizzatori avevano fatto stampare, per lo spettacolo, 9.000 biglietti e

il concerto era stato organizzato in Italia soltanto nelle città di Reggio Emilia, Milano e Torino, prevedendo un afflusso superiore alle 6.000 persone, la prefettura informava il comune di Reggio Emilia dell'indisponibilità del Palasport ad ospitare un simile spettacolo musicale, in considerazione anche del fatto che l'impianto è stato dichiarato agibile per 4.500 posti.

Successivamente, durante un incontro avvenuto in prefettura tra l'assessore comunale competente e il direttore del Palasport, presenti anche il questore e il comandante del gruppo carabinieri, veniva prospettata la necessità di vietare l'esibizione dei « The Police » nel Palasport e di indire lo spettacolo nel campo sportivo « Mirabello » o in altro impianto sportivo all'aperto, ma la soluzione non veniva giudicata idonea al tipo di esibizione, per cui si invitavano i rappresentanti del comune a contenere e controllare la vendita dei biglietti entro i limiti della ricettività dello stesso Palasport.

Il giorno 3 aprile, prima dell'inizio dello spettacolo, poichè in precedenza erano stati venduti, in altre città, 5.800 biglietti dello spettacolo in programma a Reggio Emilia, furono vendute ancora alcune centinaia di biglietti per il pubblico del luogo.

Successivamente, di fronte ad un eccezionale afflusso di pubblico giovanile che premeva da tutte le parti il Palasport di cui — malgrado il deciso intervento delle forze dell'ordine — erano state forzate alcune porte, si consentiva, per scongiurare più gravi danni alle strutture e tutelare la incolumità personale del pubblico, che gli organizzatori vendessero altri biglietti fino a raggiungere la misura massima di 9.000.

Altri 4.000 giovani circa restavano però fuori dal locale privi di biglietto di ingresso e, nel tentativo di forzare gli sbarramenti delle forze dell'ordine, iniziavano un lancio di pietre e oggetti vari contro i militari.

Si rendeva necessario, pertanto, disperdere con lancio di lacrimogeni i dimostranti, i quali continuavano il lancio di oggetti contundenti nonchè di diverse bottiglie incendiarie.

Durante i tafferugli tre carabinieri, un vigile urbano e uno tra i dimostranti, poi tratto in arresto, riportavano lievi contusioni.

Successivamente venivano arrestati altri due giovani per resistenza alla forza pubblica.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo
QUARANTA

9 settembre 1980

BORZI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere quali interventi sono in attuazione o si intendono attuare per dare la possibilità ai teleutenti della cittadina di Subiaco e del suo vastissimo *hinterland,* in provincia di Roma, di ricevere le trasmissioni della TV-3.

Al riguardo, l'interrogante si permette di suggerire che la soluzione del problema potrebbe consistere, attraverso un intervento assai contenuto della spesa, nell'immediata sistemazione di due antenne o ripetitori sul Monte Taleo (dove esistono attualmente i ripetitori del 1° e 2° canale), senza attendere che vengano a scadere i tempi previsti nel programma nazionale di sviluppo della rete televisiva nazionale. (4 - 01085)

(21 maggio 1980)

RISPOSTA. — Si fa presente, in via preliminare, che l'articolo 17 della vigente convenzione Stato-RAI prevede l'estensione della terza rete TV, entro il corrente anno, a tutti i capoluoghi di regione e a non meno del 55 per cento della popolazione nazionale.

Successivamente, come previsto nell'apposito « piano degli investimenti 1980-81 », in corso di approvazione da parte di questo Ministero, la terza rete TV sarà estesa fino a servire tutti i capoluoghi di provincia.

Per quanto riguarda, in particolare, l'abilitazione dell'impianto di Subiaco alle trasmissioni della terza rete TV, la concessionaria RAI, interpellata al riguardo, ha comunicato che la suddetta abilitazione può avvenire solo mediante la ristrutturazione

della stazione esistente e l'aggiunta di un nuovo impianto ripetitore — come del resto avviene per tutte le stazioni della prima e seconda rete — ma che, per il momento, il citato intervento non è di immediata attuazione.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
DARIDA

7 agosto 1980

CHIELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Con interrogazione n. 4-02124 del 27 settembre 1978, l'interrogante sottolineava la grave carenza dell'ANAS — compartimento di Firenze — che, a distanza di oltre 10 anni, non ha trovato il modo di retribuire i coltivatori diretti espropriati, in data 13 maggio 1969, di circa 100 ettari di terreno per eseguire le opere di riassetto della strada statale « Aurelia », lungo il tratto Grosseto-Capalbio.

Poichè, a tutt'oggi, i coltivatori interessati attendono le proprie competenze, l'interrogante chiede di conoscere:

le ragioni che impediscono all'ANAS — compartimento di Firenze — di corrispondere ai coltivatori il pagamento delle quote ad essi spettanti;

se il Ministro non ritiene di dover intervenire con urgenza per rimuovere le cause che hanno impedito ed impediscono di corrispondere ai coltivatori agricoli quanto loro dovuto.

(4-00544)

(21 novembre 1979)

RISPOSTA. — Il ritardo nella definizione delle pratiche espropriative per i lavori eseguiti nel tratto della strada statale n. 1 « Aurelia » è stato determinato dalle modifiche legislative, successivamente intervenute, a favore dei proprietari coltivatori diretti, le quali hanno comportato la rielaborazione dei criteri di indennizzo precedentemente stabiliti nonchè l'acquisizione di nuova documentazione resasi necessaria.

Si assicura, comunque, che gran parte dei procedimenti espropriativi sono già stati portati a termine e che quelli residui sono in corso di sollecita definizione.

Il Ministro dei lavori pubblici
COMPAGNA

15 settembre 1980

CIACCI. — *Al Ministro dell'interno.* — Premesso:

che il giorno 14 aprile 1980, fra le ore 21 e le 22, in prossimità della sede dell'ARCI provinciale di Siena, posta in via Vallerozzi 77, veniva data alle fiamme e completamente distrutta un'autovettura « Peugeot-404 », di proprietà del signor Franco Logi, segretario provinciale della suddetta organizzazione, nella sede della quale si era recato per tenere una riunione;

che nel corso degli ultimi 30 giorni erano giunte all'ARCI di Siena alcune telefonate con sottofondo musicale di inni fascisti e 4 lettere minatorie, di chiara ispirazione fascista, nelle quali si pronunciavano gravissime minacce all'integrità fisica di vari dirigenti dell'organizzazione, fra i quali, in primo luogo, il signor Franco Logi;

che delle telefonate e delle lettere minatorie fu regolarmetne informata la Questura di Siena;

che l'attentato del 14 aprile, che ha tutta l'aria di essere un primo avvertimento concreto di attuare le preannunciate minacce, ha turbato profondamente l'opinione pubblica di Siena, una città nella quale non si erano finora verificati episodi terroristici di rilievo,

l'interrogante chiede di conoscere:

se, a seguito delle telefonate e delle lettere minatorie, le autorità di polizia condussero adeguate indagini per individuare i responsabili, la cui provenienza politica veniva apertamente proclamata;

se vennero adottate le misure che il caso richiedeva per proteggere l'incolumità dei minacciati e come si intende garantire d'ora in avanti questa stessa incolumità;

se si è tempestivamente provveduto per individuare gli autori dell'attentato e di altre minacce di cui si è avuto segno nella città di Siena recentemente, come le scritte apparse

sui muri della redazione del settimanale « Nuovo Corriere Senese », accanto alla Federazione comunista di Siena, nelle quali, proprio domenica 13 aprile 1980, si preannunciavano pesanti atti intimidatori analoghi a quelli rivolti ai dirigenti provinciali dell'ARCI.

(4 - 00976)

(15 aprile 1980)

RISPOSTA. — Durante il decorso mese di marzo, in effetti, erano pervenute all'ARCI di Siena, ad organizzazioni politiche di sinistra ed a privati cittadini, lettere anonime firmate SAM, contenenti minacce, frasi apologetiche del regime fascista, ritagli di riviste illustrate con figure ed espressioni oscene, nonchè telefonate, anche esse anonime, con sottofondi musicali di ispirazione fascista.

In una delle lettere anonime indirizzate all'ARCI, era fatta menzione del nome del signor Franco Logi, segretario provinciale di detta associazione, unitamente al nominativo di altra persona.

Il 14 aprile 1980, verso le ore 21, l'autovettura intestata al signor Logi, posteggiata in via Vallerozzi, nei pressi dell'ARCI di Siena, veniva data alle fiamme.

Gli organi di polizia, che stanno conducendo attive indagini per la identificazione dei responsabili dei citati episodi criminosi, hanno altresì intensificato l'azione di prevenzione volta ad evitare, nei limiti del possibile, il ripetersi di fatti analoghi.

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

26 agosto 1980

DI NICOLA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Si interroga il Ministro in relazione alla legge 7 febbraio 1979, n. 59 — che, come è noto, ha introdotto delle modifiche ai servizi di cancelleria in materia di spese processuali — attorno alla quale vi è stato tutto un proliferare di circolari amministrative che, diramate un po' a tutti i livelli, hanno sortito il risultato di creare molta confusione.

A farne le spese sono stati gli avvocati e tutti gli utenti della giustizia, i quali spesso si trovano davanti a criteri interpretativi differenti, pur nell'ambito della medesima circoscrizione giudiziaria.

Si cita ad esempio quel che succede in materia fallimentare e, in particolare, con le istanze di fallimento che, stando alla legge, dovrebbero rientrare tra i procedimenti speciali di cui alla tabella *E*, n. 2, scontando un'imposta di lire 1.400 per bollo e lire 4.500 per diritti.

Mentre in un primo momento alcuni uffici, come il Tribunale di Trapani, ritennero di non modificare i criteri vigenti prima dell'entrata in vigore della legge succitata, ricomprendendo tali affari tra quelli indicati all'articolo 39 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, successivamente mutarono opinione e richiesero il versamento dei soli depositi forfettizzati. Recentemente, infine, cambiando ancora una volta indirizzo, hanno deciso di mettere insieme le nuove e le vecchie disposizioni, con il risultato che il creditore istante si vede oggi costretto ad eseguire sia i depositi forfettizzati che quelli in denaro lasciati alla determinazione discrezionale del cancelliere.

Non è finita, in quanto, con circolare ministeriale n. 4/602/63 del 1° marzo 1979, è stata impartita agli uffici la direttiva secondo la quale la carta uso bollo necessaria per la redazione degli atti del giudice e del cancelliere « deve essere fornita dalle parti ». Ora, a parte che la legge non lo prescrive, la suddetta direttiva è in contrasto con lo stesso spirito della legge, se è vero che il deposito forfettizzato deve comprendere, per ovvi motivi, la carta uso bollo. Ma v'è di peggio: i depositi forfettizzati possono essere eseguiti tanto mediante applicazione di apposite marche che a mezzo di versamenti postali.

Di fatto, il Ministero non ha ancora provveduto a mettere in circolazione le marche, ragion per cui gli avvocati sono costretti a servirsi esclusivamente del conto corrente che, tra l'altro, comporta un ulteriore esborso di lire 300 per ogni bollettino. All'inizio fu consigliato l'uso del modulo in quattro

sezioni, due delle quali (recanti rispettivamente la dicitura « ricevuta » ed « attestazione ») rimangono all'utente, che ne consegnerà una al cancelliere, conservando l'altra a comprova del versamento eseguito. Recentemente, invece, il Ministero ha — con altra circolare — disposto che, « ad evitare possibili equivoci nella presentazione delle ricevute », ci si serva esclusivamente di moduli in tre sezioni.

Allo scopo di impedire, dunque, eventuali frodi, viene imposto l'uso di un modello che, eliminando il pericolo (puramente teorico) alla radice, toglie di fatto agli avvocati la possibilità di conservare l'attestazione del versamento eseguito e, soprattutto, suona offesa e disistima nei confronti di tutta la classe forense, la quale viene in questo modo trattata alla stregua di una categoria di persone socialmente pericolose. In pratica, sarebbe come imporre l'uso di assegni circolari al posto del denaro contante, onde prevenire il pericolo della spendita di banconote false.

Senza dire che, nel caso sopra lamentato, il rischio della frode, abbastanza remoto, potrebbe verificarsi solo a condizione di una grave negligenza da parte delle cancellerie, le quali, avendo per legge l'obbligo di annullare le ricevute mediante timbro ad inchiostro indelebile e di annotarne gli estremi sul ruolo generale, sono sicuramente poste in grado di sventare eventuali tentativi di riutilizzazione delle ricevute per altri affari.

In conclusione, trattandosi di circolari che, lungi dal chiarire i meccanismi della legge, spesso ne rendono più complicata l'applicazione e, talora, si pongono in contrasto con essa (come nel caso della carta uso bollo), l'interrogante desidera una sollecita risposta per sapere quali misure intende adottare il Ministro per reprimere gli abusi lamentati.

(4 - 00379)

(9 ottobre 1979)

RISPOSTA. — La corretta ed uniforme interpretazione della legge 7 febbraio 1979, n. 59, recante modifiche ai servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili, ha reso necessaria l'emanazione, da parte di questo Ministero, di una serie di direttive raccolte in tre circolari: la prima, diramata precedentemente all'entrata in vigore della legge stessa, nella quale sono tratteggiate le linee essenziali della riforma, le altre emesse per risolvere quesiti formulati da alcuni uffici su casi particolari, presentatisi successivamente, ma di interesse generale.

È evidente che le suindicate circolari sono state emanate allo scopo di disciplinare più compiutamente materie (quali ad esempio la volontaria giurisdizione) che la legge di riforma tratta piuttosto genericamente, proprio per evitare difformi interpretazioni che, in pratica, si stavano verificando.

Dette circolari, poi, sono state diramate « a tutti i livelli » per renderne noto il contenuto: oltre che agli uffici giudiziari direttamente e interamente interessati ed ai Ministeri finanziari (cointeressati per la parte fiscale), anche al consiglio nazionale forense, perchè detto consiglio, ove lo avesse ritenuto opportuno, ne avesse data divulgazione ai vari consigli dell'ordine.

Nel caso citato dall'interrogante questo Ministero, attenendosi anche a quanto risulta dalla relazione illustrativa, ha escluso, con una prima circolare, che la legge di riforma in oggetto potesse riguardare gli atti ed i procedimenti in materia fallimentare « per i quali, dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura della procedura, l'articolo 91 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, detta una particolare disciplina, anche tributaria ». Ha, poi, con altra circolare, chiarito che, per contro, si applica la normativa di cui alla legge di riforma alla sola istanza per la dichiarazione di fallimento (come del resto dimostra di ritenere lo stesso interrogante).

Per quanto concerne la prassi vigente in materia presso la cancelleria fallimentare del tribunale di Trapani, dagli accertamenti esperiti è emerso che prima dell'entrata in vigore della legge 7 febbraio 1979, n. 59, la detta cancelleria richiedeva, all'atto della presentazione dell'istanza di fallimento, il deposito di lire 1.400 per carta bollata e di lire 6.000 per diritti.

Dal giorno dell'entrata in vigore della summenzionata legge (13 marzo 1979), la cancelleria ha sempre richiesto le ricevute dei versamenti forfettizzati rispettivamente di lire 1.400 per bollo e di lire 4.500 per diritti, così come prescritto dalla legge stessa.

La determinazione di far fornire dalle parti la carta non bollata per la redazione di atti del giudice e del cancelliere, invece, è sorta dalla considerazione che le spese (i cui importi la legge determina in misura forfettaria) riguardano espressamente i diritti di cancelleria, l'imposta di bollo, i diritti, le indennità di trasferta e le spese postali per la notificazione dei biglietti di cancelleria e degli altri atti del procedimento eseguita su richiesta del cancelliere, e non altre spese, ancorchè necessarie per il procedimento civile, quali ad esempio le spese di pubblicità ordinaria e straordinaria ai sensi dell'articolo 490, secondo e terzo comma del codice di procedura civile, da eseguirsi sul FAL o su determinati giornali, o con altre modalità stabilite dal giudice, quelle per la trascrizione delle sentenze e dei verbali di conciliazione e, appunto, anche quelle per l'acquisto della carta non bollata.

La legge n. 59 del 1979, in definitiva, ha innovato in materia di bollo sia la misura del tributo che colpisce i documenti sui quali sono redatti gli atti di cui sopra, sia il sistema di esazione del tributo stesso, prescrivendo comunque per la redazione degli atti stessi l'uso della carta non bollata senza nulla disporre circa la relativa spesa che rimane sempre a carico della parte.

Infatti, l'interpretazione letterale della chiara espressione « è tenuta al pagamento dell'imposta di bollo », contenuta nell'articolo 1 della ripetuta legge, porta a ritenere che il legislatore abbia fatto riferimento soltanto al tributo (imposta di bollo) e non anche alla « carta » che era soltanto un modo di pagamento (carta bollata) di detta imposta, pagamento che poteva essere effettuato anche in modo diverso.

È da notare che, in ipotesi contraria, gli uffici giudiziari sarebbero stati gravati da notevoli spese non previste dalla legge. È vero che l'omissione della presentazione della carta uso bollo non rende irricevibile l'atto, non essendo ciò prescritto dalla legge; non di meno, non comprendendo espressamente detta legge nella forfettizzazione anche il costo della carta non bollata, tale spesa non può che continuare a restare a carico del privato.

Non è sembrato inopportuno, inoltre, considerare le gravi difficoltà in cui, nell'immediatezza di applicazione della legge, si erano venute a trovare le cancellerie la cui situazione si sarebbe vieppiù aggravata nell'ipotesi — esclusa dalla lettera e dalla *ratio* della legge — di obbligo delle stesse a fornire la carta non bollata (al cui onere finanziario, peraltro, la legge di forfettizzazione non ha provveduto).

In merito alle apposite marche, prescritte dalla legge in alternativa ai versamenti su conto corrente postale, si fa presente che le stesse sono state allestite dal Ministero delle finanze e quanto prima saranno messe in commercio presso i normali venditori di generi di monopolio e i distributori secondari.

Il versamento sul conto corrente postale a tre sezioni è stato prescelto soltanto per ragioni di speditezza e di praticità (talvolta si è determinata confusione tra « la ricevuta » e « l'attestazione » dei bollettini a quattro sezioni), senza poi dire che il versamento a tre sezioni è meno costoso (di 100 lire) dell'altro, il che non sembra circostanza di scarso rilievo nei confronti delle parti.

Si ritiene di poter a buon diritto concludere che l'intento perseguito dalle plurime (e pur necessarie) circolari è stato soltanto quello di rendere quanto più possibile chiare le norme e uniforme l'applicazione della nuova legge.

Sembra che, almeno in parte, tale intento sia stato raggiunto, risultando che l'iniziale confusione è venuta progressivamente a scemare.

In tutto ciò, peraltro, si è dovuto tener conto che la nuova legge ha esplicato i suoi effetti non solo sull'intero codice di rito, ma anche su leggi speciali, quali, ad esempio, la legge ipotecaria, la legge sull'impo-

sta di bollo, l'ordinamento degli ufficiali giudiziari ed altre.

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

15 settembre 1980

DI NICOLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno ed al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali.* — Per rappresentare l'opportunità di promuovere una iniziativa legislativa al fine di regolamentare meglio la normativa elettorale e, in particolare, la disciplina per la presentazione delle liste dei candidati nelle diverse consultazioni popolari.

In atto, si verifica che, all'apertura del termine di presentazione delle liste, avvengono episodi di intolleranza fra i presentatori, rappresentanti dei vari partiti, decisi, ognuno per proprio conto, ad assicurarsi un determinato posto in quella che sarà la scheda elettorale.

Sarebbe, pertanto, opportuno che l'ordine nella elencazione dei simboli dei partiti sulla scheda elettorale avvenisse per sorteggio, così come pare venga condiviso dagli stessi interessati.

L'interrogante auspica che la proposta modifica possa realizzarsi entro la prossima scadenza elettorale, in maniera da evitare per l'avvenire i disagi e gli spiacevoli incidenti ai quali si è accennato.

(4 - 01090)

(30 maggio 1980)

RISPOSTA. — Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Gli inconvenienti pratici derivanti dall'attuale sistema normativo, secondo il quale l'ordine progressivo delle liste e delle candidature uninominali sulle schede di votazione, in occasione delle varie consultazioni elettorali, è dato dall'ordine di presentazione, sono noti a questo Ministero che ha avviato lo studio per la predisposizione di un disegno di legge tendente a modificare la normativa vigente.

Tra i criteri ispiratori della emananda normativa viene considerato in particolare quello di attribuire a ciascuna lista ed a ciascuna candidatura uninominale l'ordine di assegnazione della relativa posizione derivante da un sorteggio da effettuarsi dagli stessi organismi cui sono demandate le operazioni d'esame e di ammissione delle candidature.

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

26 agosto 1980

FASSINO. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere come intende agevolare e potenziare l'agriturismo e se non ritiene utile, a questo fine, reincentivare nelle zone rurali la diffusione degli spettacoli teatrali e cinematografici, dei concerti e delle altre manifestazioni culturali ed artistiche che fanno capo al suo Ministero, condizionando le sovvenzioni previste dalla legislatura in vigore all'impegno di una loro diffusione anche nelle zone agricole.

(4 - 01155)

(26 giugno 1980)

RISPOSTA. — Si fa presente che questo Ministero ha allo studio misure atte a coordinare e potenziare tutte le iniziative utili alla diffusione ed alla diversificazione dell'offerta turistica, oltre alle iniziative legislative, in fase di esame parlamentare, per il potenziamento del turismo attraverso le norme specifiche previste dalla legge-quadro. Questa Amministrazione ha rivolto particolare attenzione ai progetti di utilizzazione del tempo libero, alla valorizzazione dei centri minori ed all'educazione al rispetto degli spazi verdi della penisola verso cui si dirigono flussi maggiori di turismo spinti anche da un vivo sentimento di ritorno alla natura, alla pace ed alla semplicità del mondo rurale che, appunto, si cerca di mantenere intatto per non turbare il precario equilibrio dei valori locali e degli interessi ecologici.

Questo ultimo punto ha formato oggetto di specifici contatti intercorsi con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e le

associazioni agrituristiche, in occasione della organizzazione della « giornata nazionale del quadrifoglio 1980 » che ha contribuito a richiamare l'attenzione sul problema della conservazione del patrimonio forestale ed agricolo e del verde pulito, condizione ideale per il potenziamento dell'agriturismo che più di ogni altra forma turistica deve trovare un giusto equilibrio fra la salvaguardia dell'ambiente e la fruizione da parte dei singoli.

In accordo con tali finalità il Ministero ha in corso di realizzazione, di concerto con l'Agriturist ed enti ed associazioni ippiche, un programma di sviluppo del turismo equestre che realizza la tutela ecologica e le esigenze di recupero dei valori propri del mondo rurale con quelle del potenziamento e sviluppo dell'agriturismo.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo
QUARANTA

9 settembre 1980

FERMARIELLO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso:

che i 10 *referendum* promossi dal Partito radicale, proponendosi di spezzare l'unità dei lavoratori e di colpire partiti ed istituzioni democratiche, debbono servire, secondo i capi radicali, a « terremotare il quadro politico »;

che quello per l'abolizione della caccia viene considerato « trainante » nei confronti degli altri 9;

che nessuna iniziativa seria è stata mai adottata dai promotori della campagna referendaria e dai loro sostenitori subalterni, tra i quali i rappresentanti nazionali del « World Wildlife Found », per contrastare la logica del profitto che è la causa principale del micidiale, crescente avvelenamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, che porterà senza scampo al disastro ecologico;

che, specie nella nostra epoca, senza l'intervento positivo e programmato dell'uomo, la natura abbandonata a se stessa va alla catastrofe;

che la legge di princìpi generali sulla caccia, purtroppo ancora insufficientemente applicata, non solo sancisce una forte limitazione della caccia, ma soprattutto obbliga ad un uso pianificato del territorio sul quale vanno create strutture venatorie e naturalistiche (oasi di rifugio per i migratori, parchi, zone di ripopolamento), al fine di proteggere dalla rovina e dalla barbara aggressione degli speculatori i residui ambienti naturali ove, con appropriati interventi, è invece possibile assicurare la sopravvivenza e la moltiplicazione della fauna;

che tali strutture, secondo la legge, vanno gestite dai cacciatori, dai produttori agricoli e dai naturalisti, uniti democraticamente in uno sforzo senza precedenti che le istituzioni debbono saper promuovere e coordinare;

che le direttive della CEE e la convenzione internazionale di Parigi impongono ulteriori limitazioni all'attività venatoria e più incisive iniziative in difesa dell'ambiente, da conseguire attraverso nuovi interventi legislativi che vanno adottati con grande urgenza e con il responsabile contributo di tutti;

che, al contrario, la richiesta di abolire la caccia, a parte la sua evidente incostituzionalità, spinge, non al confronto meditato, ma allo scontro fazioso, non all'impegno creativo, ma al generale disinteresse, con la conseguenza che, se si darà retta ai radicali, un gran numero di costose attrezzature e strutture naturalistiche e venatorie, che si reggono grazie all'impegno generoso dei cacciatori, degli uomini di scienza e dei produttori agricoli più avanzati, nonchè all'interessamento delle istituzioni rappresentative, andrebbero distrutte, con la conseguenza che il territorio, esposto alle distorsioni del consumismo, ne risulterebbe desertificato,

l'interrogante chiede di conoscere se l'azione di sabotaggio e di divisione messa in atto dal Partito radicale si stia almeno svolgendo nell'ambito della legalità e se, a tal fine, in particolare, siano state adottate tutte le misure di controllo per impedire nel modo più assoluto:

che, in palese contrasto con le norme che disciplinano la materia, in molti casi le firme per i *referendum* (spesso strappate ed utilizzate, con espedienti illeciti, non solo per il *referendum* al quale eventualmen-

te taluno pensi di aderire, ma per tutti i 10 *referendum*) vengano autenticate da cancellieri e segretari comunali fuori dell'ufficio, trasformando così le funzioni di costoro da pubbliche in private, e perciò illegittime ai fini di cui trattasi;

che i fogli da firmare siano timbrati in sede, preventivamente o successivamente alla sottoscrizione degli elettori, ovvero all'esterno durante la raccolta delle firme, e, in tal caso, portando irregolarmente fuori della sede il timbro dell'ufficio.

(4 - 01033)

(7 maggio 1980)

RISPOSTA. — Per quanto concerne la legittimità dell'attività di autenticazione delle firme necessarie alla presentazione di una richiesta di *referendum*, svolta dai cancellieri delle preture e dei tribunali fuori dai loro uffici, va osservato che nè gli articoli 8, 40 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (« Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo »), nè l'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (« Norme sulla determinazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme ») specificano i luoghi dove i soggetti abilitati possono procedere all'autenticazione.

Ciò non significa, tuttavia, che non debba tenersi conto della particolare funzione pubblica esercitata, assoggettandola ad una regolamentazione amministrativa intesa a garantirne la serietà: l'esigenza di un accurato controllo dell'identità dell'elettore la cui firma viene autenticata, la necessità dell'uso del sigillo dell'ufficio (il quale deve essere oggetto di particolare custodia), la cura che il pubblico ufficiale deve avere della documentazione che egli viene formando, sono tutti elementi che rendono ragionevolmente preferibile la sede dell'ufficio giudiziario.

Tuttavia l'esigenza di assicurare, in concreto, l'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito e la necessità di non bloccare l'attività giudiziaria, con l'afflusso nei palazzi di giustizia di migliaia di cittadini, indussero questo Ministero, d'intesa colla Presidenza del Consiglio, sin dal 1971 a comunicare il nulla osta a che le Corti di appello autorizzassero i cancellieri ad autenticare le firme dei *referendum* fuori delle ore e delle sedi di ufficio, purchè in locali chiusi.

Successivamente, in data 11 aprile 1980, sempre d'intesa con la Presidenza del Consiglio, detta attività è stata autorizzata anche all'aperto nel caso in cui particolari esigenze locali, verificate dal presidente della Corte d'appello di concerto col prefetto, lo richiedessero; in ogni caso, con la piena garanzia che i funzionari prestassero la loro opera all'aperto soltanto di loro spontanea volontà.

Quanto al secondo quesito, concernente la vidimazione dei fogli da usare per la raccolta delle firme, eventuali prassi contrastanti col disposto dell'articolo 7, quarto comma, della legge n. 352 del 1970, in cui si prescrive che i fogli in questione « devono essere presentati a cura dei promotori, o di qualsiasi elettore, alle segreterie comunali o alle cancellerie degli uffici giudiziari », non sembrano in alcun modo giustificabili.

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

15 settembre 1980

FOSSON. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se è a conoscenza della grave situazione produttiva in cui è venuto a trovarsi lo stabilimento SADEA di Verrès, che produce tondelli in acmonital per monetazione per il Poligrafico e Zecca dello Stato, in conseguenza della carenza di ordini da parte di quest'ultimo.

Lo stabilimento, che ha una capacità produttiva di 7.300 tonnellate annue, con un organico di 220 dipendenti, nel periodo intercorrente dal 1° gennaio 1980 ad oggi ha lavorato in condizioni normali, ma esclusivamente per magazzino, con tutti i rischi e gli oneri connessi, producendo circa 1000 tonnelllate di tondelli.

Poichè tale situazione non può protrarsi ulteriormente, in data 13 febbraio è stato comunicato alle organizzazioni sindacali che, a

partire dal mese di marzo, la produzione dovrà essere almeno dimezzata, con la messa in cassa integrazione guadagni della totalità degli operai per due settimane al mese.

È evidente che anche questa soluzione potrà durare per un periodo limitato di tempo, per cui, se non giungeranno nuovi ordini, si dovrà bloccare l'intera attività lavorativa già ai primi del mese di maggio.

L'interrogante, richiamando l'articolo 7 della legge 20 aprile 1978, n. 154, chiede quindi di conoscere il programma del quantitativo di monete metalliche richiesto per l'anno 1980 dalla Direzione generale del Tesoro all'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato e che cosa intende fare il Ministero per sbloccare la situazione critica in cui è venuto a trovarsi lo stabilimento SADEA.

(4 - 00837)

(21 febbraio 1980)

RISPOSTA. — Si fa presente che il programma di produzione delle monete metalliche per l'anno in corso, stabilito in base alla prevedibile capacità di assorbimento del circuito distributivo ed alla luce delle esigenze di mercato evidenziate dalle sezioni di Tesoreria dello Stato nell'anno 1979, è stato fissato in numero 277.000.000 di pezzi per le monete da lire 50 e in numero 267 miloni di pezzi per le monete da lire 100.

Si precisa, altresì, in base alle informazioni assunte presso l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato che, a fronte della produzione programmata per le monete che interessano, il corrispettivo in peso del metallo è pari, all'incirca, a tonnellate 3.868.

Ciò posto, poichè le disponibilità di magazzino del predetto Istituto e il saldo di forniture ancora da effettuare per le ordinazioni perfezionate durante il 1979 coprono largamente il fabbisogno di tondelli occorrenti alla produzione relativa al 1980, non si prevede di dover ricorrere nel corso dell'anno ad ulteriori approvvigionamenti di detto metallo.

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

17 settembre 1980

GHERBEZ Gabriella. — *Ai Ministri dei beni culturali e ambientali e delle finanze.* — Premesso:

che nel 1966 l'Amministrazione provinciale di Trieste, non potendo sistemare alcuni servizi ed uffici nella propria sede, e nell'intendimento di collocarli in zona centrale e nelle vicinanze della stessa, chiedeva di poter acquisire lo stabile adibito ad Archivio di Stato, situato a Trieste in via XXX Ottobre n. 7 e di proprietà del demanio statale;

che l'Amministrazione stessa, in compenso, si rendeva disponibile a costruire, a proprie spese, una nuova sede per il menzionato Archivio;

che tale permuta ha potuto attuarsi in parte nel 1968, quando l'Archivio dello Stato poteva trasferirsi nel nuovo edificio, costruito dalla Provincia, mentre il Ministero dell'interno predisponeva per competenza la riconsegna del vecchio edificio all'Intendenza di finanza;

che però, pur essendo trascorsi ben 12 anni, la permuta non si è ancora potuta concludere e la Provincia di Trieste ancora non è potuta entrare in possesso dello stabile menzionato, pur avendo ottemperato agli impegni di sua pertinenza,

l'interrogante chiede di conoscere:

i reali motivi per cui l'operazione si trascina da ben 14 anni;

di chi è la responsabilità delle inaudite lungaggini burocratiche e di altro tipo, che hanno impedito il completamento della permuta e che, di conseguenza — per le evidenti perdite finanziarie che la Provincia di Trieste ha subìto in questo lungo periodo, nonchè per quelle future, a causa del graduale deterioramento dello stabile che si accentua ulteriormente con il passare del tempo, nonchè per l'aumentato valore della permuta a causa del processo inflazionistico — provocano ora il ricorso ad una misura di legge, poichè tale valore supera di 1.600.000 lire il limite massimo di 250 milioni consentito per procedere in via amministrativa;

per quale motivo l'*iter* della proposta di legge, predisposta in relazione a ciò un

anno fa dal Ministero delle finanze, non ha avuto seguito;

per quale motivo l'Intendenza di finanza aveva concesso lo stabile di via XXX Ottobre, in via precaria, sin dal 1972, ad una ditta privata per uso deposito, mentre non aveva dato risposta alla formale domanda della Provincia, che chiedeva di essere immessa in detto edificio, in attesa della definizione della pratica, al fine di poter iniziare i lavori di restauro;

chi è il responsabile di questa incredibile decisione e della conseguente situazione che si è venuta a creare;

per quale motivo lo Stato non versa alla Provincia di Trieste un canone di affitto per l'uso del nuovo edificio, costruito da quella amministrazione per l'Archivio di Stato, fintanto che il problema non sia definito, mentre lo Stato stesso ritrae un utile dalla cessione in affitto dello stabile, che dovrebbe invece passare alla Provincia, e mentre la stessa è costretta a sostenere una pesante spesa di locazione di altri locali per le sue esigenze;

quali altri passi si intendono intraprendere e quali ulteriori misure si intendono predisporre al fine di risolvere presto l'annoso problema.

(4 - 00942)

(27 marzo 1980)

RISPOSTA. — Si risponde per delega del Ministro dei beni culturali e ambientali.

La questione a cui ci si riferisce può ormai ritenersi decisamente avviata alla auspicata soluzione. Ed invero è già all'esame della Camera dei deputati il disegno di legge (n. 1886) attraverso la cui approvazione il Parlamento potrà autorizzare la cessione all'amministrazione provinciale di Trieste dell'immobile demaniale sito in via XXX Ottobre, n. 7, a titolo di permuta, alla pari, con una porzione di altro edificio di proprietà della predetta amministrazione; ciò previa individuazione e delimitazione di tale porzione, di valore pari a quella dell'edificio catastale, da effettuarsi a cura dell'UTE d'intesa con l'amministrazione proprietaria.

La necessità di ricorrere allo strumento legislativo deriva dal fatto che la più recente stima dell'organo tecnico ha attribuito all'immobile demaniale da cedere un valore di 400 milioni, superiore quindi al limite entro il quale le vigenti disposizioni consentono la permuta di beni di proprietà statale in favore di persone giuridiche pubbliche.

Si soggiunge che nelle more della perfezionanda permuta ed allo scopo di non arrecare danno all'erario in conseguenza della mancata utilizzazione dell'immobile di via XXX Ottobre, lo stesso è stato concesso in uso precario, mediante regolare atto, alla ditta « Marchi Gomma », previo nulla osta dell'amministrazione provinciale.

Alla scadenza, l'atto di concessione non è stato rinnovato e la predetta ditta, che ha continuato ad occupare l'immobile, corrisponde una indennità in via extracontrattuale.

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

21 agosto 1980

JERVOLINO RUSSO Rosa. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere:

se risponde a vero che il compartimento ANAS per il Lazio ha già approntato da tempo i progetti esecutivi dello svincolo del grande raccordo anulare che, uscendo tra la « Cassia » e l'« Aurelia », servirebbe le due borgate di Ottavia e Palmarola, in pieno sviluppo edilizio e con un già rilevante insediamento urbano;

in caso affermativo, quali motivi hanno dato luogo alla mancata realizzazione di tale opera;

in caso negativo, se non si ritiene opportuno dare disposizioni per l'urgente soluzione del problema.

(4 - 00717)

(21 gennaio 1980)

RISPOSTA. — L'ANAS ha in corso di realizzazione, nel tratto del grande raccordo anulare compreso tra la strada statale n. 1 « Aurelia » (Km 0+000) e la strada statale

n. 2 « Cassia » (Km 12+200), lo svincolo a piani sfalsati in corrispondenza della via Boccea (Km 3+600); lo svincolo potrà servire anche gli insediamenti edilizi di Ottavia e Palmarola.

Nel tratto suddetto non è in programma la realizzazione di altri svincoli, nè sono stati elaborati progetti esecutivi.

Negli anni passati è stata avanzata domanda dalla società Tani e Passero per la realizzazione a propria cura e spese di uno svincolo a piani sfalsati al chilometro 7+150 dell'autostrada del grande raccordo anulare, in corrispondenza dell'attraversamento della via di Selva Candida, a servizio del comprensorio e di un complesso edilizio in zona M 2 (attrezzature per servizi privati) in corso di realizzazione nella tenuta della Palmarola.

Su detta richiesta venne espresso parere negativo per la difformità con le previsioni del piano regolatore generale di Roma che prevede lo svincolo al chilometro 6+620 (anzichè al Km 7+150 come richiesto dalla società Tani e Passero). Comunque l'ANAS si dichiarava disposta ad esaminare nuovamente la richiesta qualora fosse apportata la necessaria variante al piano regolatore generale e purchè la realizzazione dello svincolo venisse effettuata direttamente dal comune di Roma.

Quanto sopra è stato portato a conoscenza sia della società richiedente sia del comune di Roma e si è tuttora in attesa di risposta al riguardo.

Il Ministro dei lavori pubblici
COMPAGNA

15 settembre 1980

MEZZAPESA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se nei prossimi programmi di ampliamento della rete telefonica predisposti dall'Azienda telefonica di Stato è inclusa la campagna di Monopoli (Bari), e in particolare le contrade di Virbo, Sicarico, Piangevino, Cristo Re. Trattasi di contrade assai popolose, i cui abitanti svolgono un'intensa attività agricolo-commerciale, per cui il telefono si rivela sempre più uno strumento di lavoro indispensabile.

Risulta all'interrogante che già da tempo erano stati espletati i necessari rilevamenti tecnici per le nuove installazioni ed anzi, in alcuni casi, erano stati già assegnati i nuovi numeri telefonici ad alcuni potenziali utenti, ma per motivi mai sufficientemente chiariti i lavori non sono stati effettuati.

L'interrogante, pertanto, sollecita il Ministro perchè si faccia autorevole sostenitore presso l'Azienda telefonica di Stato delle improcrastinabili esigenze delle popolazioni del contado di Monopoli, invitandola ad accelerare l'esecuzione dei nuovi programmi di ampliamento della rete telefonica nelle contrade sunnominate.

(4 - 01023)

(6 maggio 1980)

RISPOSTA. — Si fa presente che la campagna di Monopoli si sviluppa in due aree, caratterizzate da una superficie molto vasta con numero elevato di contrade a scarsa densità abitativa (80 abitanti per chilometro quadrato) che fanno capo alle località di Cozzana e Gorgofreddo.

In particolare le aree citate nell'atto parlamentare in esame, che fanno capo alla contrada di Cozzana, si estendono su una superficie di 22 chilometri quadrati con 3.800 abitanti.

Tale zona è servita dall'omonima centrale di Cozzana, di recente installazione, dotata di 190 numeri di cui 90 già attivi.

Le domande di installazione giacenti sono le seguenti: n. 13 per Virbo, n. 11 per Sicarico, n. 14 per Cristo Re e n. 7 per Barcato.

Tali domande, stante la disponibilità di numeri in centrale, potranno essere evase, nel corso del corrente anno, qualora non insorgano difficoltà per il conseguimento dei permessi necessari alla costruzione della rete telefonica.

La rimanente area dell'agro di Monopoli, facente capo alla contrada di Gorgofreddo, è caratterizzata da agglomerati rurali particolarmente frazionati. La rilevante vastità dell'area, la dispozione delle potenziali utenze, le difficoltà connesse per ottenere permessi per l'attraversamento di fondi e stra-

de con le linee telefoniche, rendono particolarmente problematica la soluzione di un assetto telefonico definitivo della zona.

Allo stato attuale sono in funzione oltre 200 collegamenti di abbonato e 6 posti telefonici pubblici che servono le località di Antonelli, Ciporelli, Gorgofreddo, Impalata, S. Lucia e S. Oronzo.

Per quanto concerne il potenziamento della rete telefonica, occorre far presente che nella campagna di Monopoli si è verificato un rilevante sviluppo edilizio, non rispondente ad alcun piano regolatore.

Si è reso necessario, pertanto, un attento riesame del progetto iniziale della rete telefonica al fine di adeguarla alle nuove esigenze nel frattempo intervenute. Per tali ragioni non è stato possibile far seguire gli ordinativi di lavoro all'assegnazione di taluni numeri telefonici avvenuta da tempo.

Le conseguenze concrete di tale riesame, tuttora in corso, sono l'attivazione della centrale di Cozzana e la progettazione di una nuova centrale che servirà l'area di Gorgofreddo.

Quanto sopra esposto sta a dimostrare che le esigenze degli abitanti dell'agro di Monopoli sono tenute nella dovuta considerazione e che, pur tra rilevanti difficoltà, si sta operando attivamente per l'estensione del servizio telefonico.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
DARIDA

7 agosto 1980

MIRAGLIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Premesso:

che la cronaca di questi ultimi mesi della provincia di Brindisi è punteggiata da una serie di fatti criminosi (calcolati nel numero di alcune decine) consistenti in atti dinamitardi diretti sia ai pozzi artesiani sparsi nelle campagne, sia a qualche industria di trasformazione di prodotti agricoli e a qualche villa di privati;

che una nuova forma di delinquenza si va estendendo, con le inedite caratteristiche di violenza ed intimidazione di tipo mafioso, che punta sull'omertà e sullo stato di paura che riesce ad incutere fra i colpiti, per cui molti non denunciano — o lo fanno con ritardo — gli episodi criminosi di cui sono vittime,

l'interrogante chiede di conoscere quali interventi il Ministro sta dispiegando per bloccare ed eliminare questa *escalation* delinquenziale, che tanto turbamento provoca nell'opinione pubblica.

In particolare, si chiede di conoscere la successione dei fatti denunciati, le persone implicate e se vi è un rapporto fra i diversi fatti accaduti e gli eventuali collegamenti fra questo tipo di delinquenza con quello, altrettanto insidioso ed allarmante, che opera nel campo della droga e del contrabbando.

(4 - 00730)

(22 gennaio 1980)

RISPOSTA. — Negli ultimi mesi si sono in effetti registrati in alcune zone della provincia di Brindisi, principalmente negli agri del capoluogo e di Mesagne, danneggiamenti, con cariche esplosive, soprattutto di immobili e pozzi artesiani sparsi nelle campagne.

Nel 1979 e nel gennaio del corrente anno si sono verificati i seguenti 23 atti dinamitardi:

3 febbraio 1979, in Brindisi, carica esplosiva in un autocarro di proprietà di Vincenzo Marangio;

15 febbraio 1979, contrada « Cantamessa » di S. Pietro Vernotico, carica esplosiva in un pozzo artesiano di proprietà di Enrico Rucco;

20 febbraio 1979, in Brindisi, località « Montenegro », carica esplosiva in un escavatore di proprietà di Luigi Scotto;

24 febbraio 1979, in Brindisi, localita « Betlemme », carica esplosiva in un fabbricato di proprietà di Luigi Scotto;

28 aprile 1979, in Cellino San Marco, carica esplosiva contro un negozio di generi alimentari di proprietà di Luciano Prete;

26 maggio 1979, in Brindisi, località « Torre Mozza », carica esplosiva in una cabina elettrica isolata di proprietà di Cosimo Perchinenna;

28 maggio 1979, località « Cerano » di Brindisi, carica esplosiva contro un'abitazione di proprietà di Antonio Spedicato;

17 luglio 1979, in Mesagne, località « Torretta », carica esplosiva contro un'abitazione di proprietà di Michele Valentini;

12 agosto 1979, in Mesagne, carica esplosiva contro il conservificio « Pelati 2000 » di proprietà dei fratelli Ruggiero;

14 agosto 1979, in Brindisi, località « Torre Mozza », carica esplosiva in un pozzo artesiano di proprietà di Cosimo Perchinenna;

22 agosto 1979, in Mesagne, località « Torretta », carica esplosiva contro una villa di proprietà di Vincenzo Camarda;

27 agosto 1979, in Tuturano, località « Uggio », carica esplosiva in una cabina dell'Ente autonomo acquedotto pugliese;

29 agosto 1979, in Brindisi, località « Torre Rossa », carica esplosiva in un pozzo artesiano di proprietà di Vincenzo Vallone;

1 settembre 1979, in Tuturano, in località « Cerano », carica esplosiva in un trattore gommato di proprietà di Giuseppe Spedicato, reato mai denunziato;

12 ottobre 1979, in Mesagne, carica esplosiva contro la villa di proprietà di Onofrio Carone;

3 novembre 1979, in Brindisi, località « Cerano », carica esplosiva in un pozzo artesiano di proprietà di Giuseppe De Leo.

7 novembre 1979, in Brindisi, carica esplosiva sotto un basamento del chiosco di generi alimentari di proprietà di Fernando Pagliara;

8 novembre 1979, in Brindisi, carica esplosiva contro il garage di proprietà di Cosimo Pupino;

14 novembre 1979, in Tuturano, località « Monteferrio », carica esplosiva in un pozzo artesiano di proprietà di Antonio Campana;

6 dicembre 1979, in Torchiarolo, località « Lendinuso », carica esplosiva contro villa di proprietà di Teobaldo Bottaleo;

8 gennaio 1980, in Mesagne, carica esplosiva contro la discoteca « Sistem » di proprietà di Damiano Cervignese;

11 gennaio 1980, in Mesagne, carica esplosiva contro il conservificio « Pelati 2000 » di proprietà dei fratelli Ruggiero;

11 gennaio 1980, in Brindisi, località « Cerano », carica esplosiva contro la villa di proprietà di Salvatore Faldetta, consigliere comunale del comune di Brindisi.

Il motivo degli episodi criminosi surriferiti è, in genere, la estorsione e, più specificatamente, per quanto riguarda i danneggiamenti con esplosivo dei pozzi artesiani, quello di « indurre » i proprietari ad accettare la « guardiania abusiva », ossia la « protezione », dietro corrispettivo economico.

Le indagini da parte degli organi di polizia per stroncare il fenomeno criminoso sono particolarmente difficili per l'omertà esistente nella zona; infatti nessuno dei danneggiati ha mai dichiarato di aver ricevuto richieste di qualsiasi genere da parte di alcuno, e per di più alcuni dei sospettati per gli atti dinamitardi sono stati assunti da agricoltori del luogo che intendono in tal modo garantire, con la « protezione » di tali individui, il rispetto della loro proprietà.

In particolare gli stessi proprietari terrieri, in genere molto facoltosi, impressionati da questo tipo di azioni delittuose, e pur essendo abbonati all'istituto di vigilanza del luogo, procedono talvolta all'assunzione dei predetti elementi sospetti concedendo loro come corrispettivo la possibilità di coltivare in proprio estensioni di terreno o di usufruire di altri vantaggi.

Nonostante le soprascritte obiettive difficoltà, i carabinieri, a conclusione di complesse indagini, sono riusciti in questi ultimi tempi ad identificare e denunciare alla competente autorità giudiziaria le sottonotate persone ritenute responsabili di « guardiania abusiva »:

Cosimo Geusa, nato a Mesagne il 27 gennaio 1932, ivi residente;

Leonardo Delle Grottaglie, nato a Mesagne il 29 agosto 1942, ivi residente;

Salvatore Malatesta, nato a Surbo (LE), il 24 settembre 1926, ivi residente;

Amelio Argentieri, nato a Cellino San Marco il 14 agosto 1929, residente a Tuturano.

I relativi procedimenti penali si trovano tuttora in fase istruttoria.

A seguito di altre indagini svolte per gli atti dinamitardi a danno di ville e pozzi ar-

tesiani, i carabinieri hanno scoperto gli autori di nove dei fatti criminosi sopradetti, denunciando all'autorità giudiziaria in stato di arresto i seguenti pregiudicati:

Benito Nisi, nato a San Michele Salentino il 20 dicembre 1937, residente a Brindisi;

Ugo Screti, nato a San Pietro Vernotico l'8 aprile 1940, ivi residente;

Oronzo Bianco, nato a Torre Santa Susanna il 3 ottobre 1946, ivi residente;

Giuseppe Zaccaria, nato a Ceglie Messapico il 6 febbraio 1937, residente a Brindisi.

Processati con rito direttissimo sono stati condannati:

Benito Nisi a 10 anni di reclusione e lire 1.000.000 di multa;

Ugo Screti a 2 anni e 11 mesi di reclusione e a lire 350.000 di multa;

Giuseppe Zaccaria a 5 anni e 10 mesi di reclusione e a lire 600.000 di multa. Oronzo Bianco è stato assolto per insufficienza di prove.

Per l'attentato dinamitardo contro la villa del signor Onofrio Carone, sono stati denunciati all'autorità giudiziaria Cosimo Carone e Vincenzo Carone.

Proseguono con il massimo impegno da parte delle forze di polizia attivissime le indagini per l'identificazione dei responsabili degli altri fatti delittuosi di cui si è in precedenza detto.

Sembra comunque, come già specificato, che gli episodi criminosi siano stati attuati per vendetta o per la imposizione di « guardianie abusive » o a scopo estorsivo; allo stato si ritiene, pertanto, di poter escludere un collegamento tra questo tipo di delinquenza e quello che opera nel campo della droga e del contrabbando.

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

26 agosto 1980

MIRAGLIA, MILANI Giorgio, ROMEO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere i motivi per cui l'EFIM non ha ancora deliberato l'insediamento industriale deciso a Brindisi dall'IAM (Industria aeronautica meridionale), peraltro già previsto nei programmi di sviluppo dell'EFIM, e che allo stato attuale necessita, per essere realizzato, del parere del consiglio di amministrazione di detto ente.

Il comune di Brindisi, infatti, ha già dato la concessione edilizia per la costruzione della nuova fabbrica; il CIPE ha espresso parere favorevole sul progetto previsto in 34 miliardi, da attingere ai fondi della legge numero 183; vi è la disponibilità degli istituti di credito a finanziare l'operazione; manca solo, in questa fase, come rilevato, l'autorizzazione dell'EFIM, la cui ritardata concessione, oltre a disattendere precisi impegni presi dall'ente nei confronti delle organizzazioni sindacali, contribuisce a mantenere bloccata e ad esasperare la difficile situazione occupazionale della provincia di Brindisi, con 1.500 lavoratori attualmente in cassa integrazione, in gran parte edili, che invece potrebbero essere proficuamente utilizzati per la costruzione dello stabilimento.

Si chiede, pertanto, alla luce di quanto esposto, se il Ministro non ritenga di dover intervenire con urgenza per vincere le inerzie e le lungaggini evidenziate e dare così risposta alle vive attese dei lavoratori interessati.

(4 - 00723)

(22 gennaio 1980)

RISPOSTA. — In data 2 maggio 1978 è stata inoltrata dall'Industria aeronautica meridionale (IAM) al comune di Brindisi la richiesta di autorizzazione per un nuovo insediamento industriale. Successivamente, in data 27 luglio 1978, veniva trasmesso il progetto per la relativa approvazione e quindi il rilascio della concessione edilizia ad opera del comune stesso.

Tale concessione è stata notificata alla IAM in data 9 maggio 1980. Parallelamente, in data 6 febbraio 1980 è stato emesso il decreto prefettizio d'occupazione d'urgenza dei suoli; successivamente, il 1 aprile 1980, è stato autorizzato l'avvio dei lavori edili, che hanno avuto inizio il giorno 21 dello stesso mese.

Il giorno 29 maggio 1980 è stato effettuato, a cura dell'ufficio tecnico comunale, il sopralluogo per la verifica dell'inizio dei lavori.

Da ultimo, a completamento di quanto sopra detto, si riporta di seguito una situazione aggiornata delle varie fasi che hanno preceduto l'inizio dei lavori:

costituzione società IAM, 8 aprile 1977;

inizio attività produttiva in vecchia sede, 1 settembre 1977;

notifica IAM al comune di Brindisi della decisione relativa al nuovo insediamento nella zona destinata ad industrie aeronautiche, 2 maggio 1976;

richesta autorizzazione CIPE, 12 maggio 1976;

autorizzazione CIPE, 3 agosto 1978

invio progetto al comune di Brindisi per approvazione (concessione edilizia) 27 luglio 1976;

richiesta al comune di assegnazione area di insediamento in connessione con lo studio di un piano insediamento produttivo PIP (legge 865), 5 gennaio 1979;

domanda finanziamento Icipu-Casmez, 12 marzo 1979;

domanda di occupazione di urgenza di aree in conseguenza alla mancata approvazione in sede comunale del PIP, 18 giugno 1979;

parere favorevole della commissione edilizia al rilascio della concessione edilizia contestuale all'acquisizione del possesso delle aree, 30 luglio 1979;

Telex aeroregione (stato maggiore ufficio III Bari) per nulla osta espropriazione terreno « purchè nel rispetto delle servitù aeronautiche » (vincoli inaccettabili da parte IAM), 9 agosto 1979;

Telex della IAM a prefettura per comunicare congelamento iniziativa in attesa risoluzione problema servitù aeronautiche, 27 settembre 1979;

nulla osta Itav per servitù aeronautiche (rimozione vincoli), 15 ottobre 1979;

emissione decreto prefettizio d'occupazione di urgenza dei suoli, 6 febbraio 1980;

autorizzazione inizio lavori edilizi, 14 aprile 1980;

verbale consegna lavori all'impresa, 21 aprile 1980;

inizio lavori edili, 21 aprile 1980

concessione edilizia, 9 maggio 1980;

sopralluogo ufficio tecnico comunale per attestazione inizio lavori, 29 maggio 1980;

primo stato avanzamento lavori, 31 maggio 1980.

Il Ministro delle partecipazioni statali
DE MICHELIS

10 settembre 1980

MODICA. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere:

i motivi del diverso trattamento, stabilito con il decreto ministeriale 9 novembre 1979, emanato dal ministro Reviglio con parere favorevole del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per quanto riguarda i prelievi a favore dell'UNIRE sull'introito lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli, tra le quote percentuali di prelievo relative alle scommesse al totalizzatore, aumentate di circa il 2 per cento, e le quote percentuali di prelievo relative alle scommesse accettate nelle sale corse, che sono state invece mantenute nella vecchia misura;

se siano informati del contenuto degli accordi in corso di definizione tra l'UNIRE ed i rappresentanti del sindacato nazionale agenzie ippiche circa eventuali « ritocchi » anche a carico delle agenzie ippiche;

se considerino compatibile, ed eventualmente per quali motivi, con l'interesse pubblico il fatto che, in seguito al trattamento di favore riservato alle sale corse (i cui introiti, legati al cospicuo incremento del volume delle scommesse accettate, già consentono bilanci largamente in attivo nonostante l'aumento degli oneri di gestione e di rischio), ben tre quarti delle somme, calcolate in circa 8 miliardi, che saranno sottratte grazie al citato decreto ministeriale alle vincite degli scommettitori, rimarranno tuttavia in gran parte nelle casse delle agenzie ippiche;

se non ritengano, pertanto, fondata la richiesta degli allevatori e proprietari, a fa-

vore dei quali soprattutto dovrebbe essere rivolta l'attività dell'UNIRE, affinchè la percentuale di prelievo sulle scommesse sia aumentata anche per le sale corse nella stessa misura media stabilita dal citato decreto per le scommesse al totalizzatore, e ciò anche in relazione al fatto che i ritocchi erano stati determinati soprattutto dalla necessità di aumentare il monte-premi destinato a proprietari ed allevatori.

L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere:

quale sia stato il comportamento degli attuali amministratori dell'UNIRE in relazione all'emanazione del citato decreto ministeriale 9 novembre 1979, se cioè essi abbiano, in forma ufficiale o meno, manifestato consenso anche a quella parte del decreto cui si riferisce la presente interrogazione;

se i Ministri competenti non considerino necessario, anche in relazione a recenti polemiche, che su tutta l'attività dell'UNIRE sia intensificata la vigilanza delle competenti autorità a tutela dell'interesse pubblico che tale ente deve perseguire.

(4 - 00688)

(8 gennaio 1980)

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Nel corso dell'anno 1979 la situazione generale dell'ippica ha avuto momenti di particolare difficoltà sia per l'aumento dei costi di gestione e la necessità dell'ammodernamento degli impianti, sia per l'epidemia influenzale che aveva paralizzato molti centri ippici.

Il decreto del 9 novembre 1979 cui ci si riferisce, con il quale, limitatamente alle scommesse al totalizzatore, sono state aumentate le percentuali di prelievo fissate in favore dell'UNIRE, è stato adottato proprio al fine del superamento delle difficoltà menzionate, tanto che l'ente ippico ha potuto ripianare il proprio bilancio e venire incontro, con un aumento delle provvidenze, alle esigenze degli allevatori e delle scuderie.

Alla base del predetto decreto, che costituiva l'unica possibilità di ottenere solleciti effetti, esistono specifiche proposte avanzate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, cui spetta la vigilanza sull'UNIRE, tenuto conto della situazione esistente e degli impegni giuridici dell'ente nei confronti delle agenzie ippiche la cui organizzazione di categoria, lo SNAI, più volte ha chiesto di rivedere a proprio favore le percentuali dovute, adducendo motivi tecnici ed economici, nonchè aumenti di costi e di rischi.

Quanto alle scommesse a libro, non si è ritenuto opportuno ritoccare anche l'aliquota dei relativi prelievi sia perchè l'aliquota stessa è già alta, sia perchè un suo eventuale aumento avrebbe avuto l'effetto di incrementare le scommesse clandestine con danno anche per l'Erario.

In ordine poi ai vantaggi economici che dalla applicazione del provvedimento di cui trattasi, per effetto di un particolare meccanismo, derivano alle agenzie ippiche, relativamente alle scommesse ivi accettate e collegate alla quota del totalizzatore, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha riferito che l'UNIRE, preso atto della nuova situazione favorevole per le agenzie ippiche, cercherà in sede di revisione dei rapporti contrattuali con le agenzie stesse di raggiungere un accordo per acquisire al proprio bilancio parte dei benefici in argomento al fine di migliorare il piano delle proprie erogazioni a favore della selezione e dell'allevamento.

Varie riunioni, infatti, sono state già tenute al riguardo presso l'UNIRE stesso allo scopo di pervenire ad un giusto accordo economico nell'interesse delle parti e soprattutto di quello generale dell'ippica.

Si può infine assicurare che le competenti amministrazioni dello Stato provvedono alla dovuta, assidua vigilanza sulle scelte di gestione e sui relativi atti dell'UNIRE, allo scopo di accertarne la costante conformità e rispondenza al pubblico interesse.

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

21 agosto 1980

MURMURA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le ragioni del ritardo che si registra nella presentazione del disegno di

legge delega per la riforma dello stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali, che risulterebbe da tempo definito in sede sindacale.

(4 - 00908)

(12 marzo 1980)

RISPOSTA. — La Commissione, appositamente istituita per lo studio del nuovo assetto giuridico ed economico dei segretari comunali, nella riunione del 12 maggio ultimo scorso ha approvato il testo definitivo del disegno di legge delega per la riforma dell'ordinamento dei segretari comunali e provinciali.

Tale disegno di legge è stato approvato nella seduta del Consiglio dei ministri del 18 luglio 1980.

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

9 agosto 1980

ORIANA. — *Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e dei trasporti.* — Premesso:

che è dato riscontrare sempre più spesso il ripetersi di gravi incidenti, anche mortali, causati da negligenza dolosa o colposa dei conducenti di veicoli commerciali, in particolare lungo la rete autostradale, e che tali comportamenti consistono per lo più in azzardate manovre di sorpasso, mantenimento di velocità oraria superiore, fino al doppio, di quella consentita, sorpassi non consentiti, in ispecie nelle gallerie, infrazioni spesso operate con la iattanza di chi sa di non rischiare;

che tale situazione, di comune conoscenza, suscita il legittimo risentimento degli automobilisti, nonchè l'apprensione dei familiari, soprattutto di quanti si avvalgono abitualmente, per ragioni di lavoro, della rete autostradale;

che, in particolare, ha suscitato un'eco indignata e dolorosa l'incidente, riferibile alla casistica indicata, nel quale è rimasto vittima il capitano della squadra nazionale di tennis, dottor Umberto « Bitti » Bergamo, in circostanze ingiustificabili che hanno colpito profondamente il vasto pubblico degli sportivi italiani, e, più da vicino, i molti amici liguri che lo conoscevano personalmente, apprezzandone le alte qualità umane, professionali e sportive,

l'interrogante chiede di conoscere se i Ministri competenti non ritengano urgente:

l'assunzione di opportune iniziative affinchè, mediante l'impiego di mezzi adeguati e con precise direttive alle forze dell'ordine, lo sforzo di individuazione degli eccessi di velocità venga indirizzato particolarmente nei confronti dei veicoli commerciali (*camions* con o senza rimorchio, autotreni, autoarticolati, *pullmans*, furgoni, eccetera), considerata la particolare pericolosità che la velocità eccessiva determina in relazione alla massa inerziale di detti veicoli;

l'attuazione di più severi controlli sul comportamento in generale dei veicoli commerciali, in particolare lungo la rete autostradale;

l'effettuazione di appostamenti delle forze di polizia nei tratti di divieto di sorpasso tra *camions*, specialmente in galleria, approfittando, in quest'ultimo caso, dei varchi spesso esistenti tra le opposte carreggiate delle gallerie, mediante unità in movimento.

(4 - 00449)

(24 ottobre 1979)

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti.

La situazione del traffico autostradale è in effetti aggravata dalla negligenza di alcuni conducenti di veicoli commerciali che effettuano manovre di sorpasso in zone dove è vietato, ovvero procedono a velocità superiori a quelle localmente o generalmente consentite.

Al fine di garantire la sicurezza della rete autostradale, il personale della polizia stradale svolge continui servizi di pattugliamento onde snellire il traffico nei tratti caratterizzati da maggiore afflusso automobilistico, rilevare le infrazioni al codice della strada, nonchè effettuare interventi in favore di automobilisti in difficoltà.

Per quanto concerne, in particolare, il controllo della velocità, è stato disposto l'impiego di apparecchiature speciali per l'accer-

tamento della velocità e sono state rilevate, nel corso dello scorso anno, n. 336.476 infrazioni, di cui 66.426 a veicoli commerciali.

Per quanto riguarda, poi, l'effettuazione di posti di controllo che l'interrogante chiede che si svolgano lungo le autostrade, occorre considerare che gli stessi, con le modalità suggerite, presentano notevoli pericoli per la circolazione, oltre che esporre a rischi per la propria incolumità il personale operante.

Infine, va rilevato che il Ministero dei lavori pubblici, nell'ambito delle proprie competenze, svolge opera divulgativa di opuscoli di propaganda per la sicurezza stradale, provvedendo altresì all'omologazione dei misuratori di velocità per l'accertamento delle infrazioni alle regole concernenti i limiti di velocità.

Lo stesso Dicastero svolge anche opera dissuasiva e repressiva mediante propri autoveicoli speciali condotti da funzionari adibiti all'espletamento del servizio di polizia stradale.

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

26 agosto 1980

ORIANA. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per sapere se il Governo, in sede di revisione della legge n. 159 del 1976, sull'esportazione di capitali, non intenda elevare congruamente il « tetto » di valuta esportabile dal singolo cittadino italiano che si reca all'estero.

Tale massimale è da tempo fissato in lire 750.000 annue, cifra ormai ampiamente erosa dall'inflazione e che, nella sua risibilità, costituisce un oggettivo incitamento all'infrazione della legge.

Quando, poi, si constati che il saldo della bilancia turistica è risultato attivo negli anni trascorsi per molte migliaia di miliardi, un massimale così modesto rappresenta un atteggiamento discutibile sul piano dei rapporti internazionali, senza alcun nesso con l'illegittima esportazione dei capitali all'estero. Questo fenomeno, infatti, riguardando altri soggetti e seguendo canali ben diversi, nulla ha a che vedere con il privato turista che si reca all'estero.

Viceversa, in relazione agli attuali livelli dei costi di viaggio e soggiorno all'estero, un massimale individuale che non fosse almeno raddoppiato rispetto all'attuale misura costituirebbe un impedimento oggettivo ai viaggi degli italiani all'estero, con grave menomazione della libertà di movimento e della politica di apertura internazionale dell'Italia prescritta dalla Costituzione e sempre seguita dal Paese nella sua storia democratica.

(4 - 00998)

(17 aprile 1980)

RISPOSTA. — Si precisa che le limitazioni di cui in premessa sono riferite unicamente a viaggi per turismo, il cui *plafond* annuale è stato recentemente elevato da lire 750.000 a lire 1.100.000.

Tale aumento, mentre da una parte rappresenta l'attesa adesione agli impegni in materia assunti dall'Italia in sede OCSE, dall'altra si è rivelato una misura proporzionata alla fragile situazione economica del paese.

Infatti, come appare chiaramente dalle valutazioni espresse in proposito dalla Banca d'Italia circa l'attuale consistenza delle riserve, provvedimenti di più ampia liberalizzazione avrebbero sicuri effetti non desiderati sulla nostra bilancia dei pagamenti in un momento particolarmente difficile della economia italiana.

Il Ministro del commercio con l'estero
MANCA

17 aprile 1980

PAVAN. — *Al Ministro dell'interno.* — Premesso che, in occasione delle elezioni politiche nazionali ed europee dello scorso anno 1979 e di quelle amministrative che a più riprese si sono celebrate, si sono verificate situazioni incresciose per alcuni cittadini chiamati a far parte, sotto diversi titoli (presidente, scrutatore, segretario, rappresentante di lista o di candidato), dei seggi elettorali, i quali, in quanto lavoratori

dipendenti presso ditte private, si sono visti decurtare il loro trattamento economico per le giornate di assenza dal lavoro per tali incombenze elettorali;

riscontrato che non sembra esservi una rilevante univocità di interpretazioni in questa materia anche in seno alle organizzazioni sindacali di categoria, sia degli imprenditori come dei lavoratori dipendenti;

prevedendo che nei prossimi mesi vi sarà una tornata rilevante di rinnovo delle Amministrazioni locali, che interesserà pressochè l'intero territorio nazionale,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ritenga, di concerto eventualmente con altri Ministri interessati, di dover diramare chiare indicazioni interpretative delle disposizioni legislative in vigore, o di proporre all'approvazione del Parlamento eventuali disposizioni in materia ove non fosse possibile, in via interpretativa, garantire ai vari componenti i seggi elettorali la tranquillità di non essere danneggiati economicamente per l'esercizio di questo dovere civico.

(4 - 00854)

(27 febbraio 1980)

RISPOSTA. — Per risolvere i dubbi interpretativi sorti in sede di applicazione dell'articolo 119 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, il quale, com'è noto, dispone che in occasione delle elezioni politiche lo Stato, gli enti pubblici ed i privati datori di lavoro sono tenuti a concedere ai propri dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, tre giorni di ferie retribuite, senza pregiudizio del congedo ordinario spettante ai sensi di legge o di accordi sindacali o aziendali, questo Ministero non ha mancato di diramare istruzioni, con circolare del 3 giugno 1979, in occasione delle elezioni politiche e delle elezioni del Parlamento europeo.

Non si è ritenuto, però, di poter affermare, nella circolare stessa, l'applicabilità del predetto articolo alle elezioni amministrative in quanto, facendo la norma eccezione al principio della corrispondenza tra retribuzione e prestazione di lavoro, non è suscettibile di applicazione analogica.

La norma in esame ha comunque dato luogo a numerose eccezioni di incostituzionalità, ma non risulta che la Corte costituzionale si sia ancora pronunciata al riguardo.

Intanto i deputati Bonetti ed altri hanno presentato una proposta di legge (atto Camera n. 1404), per l'estensione alle consultazioni elettorali regionali del disposto del predetto articolo 119.

Questo Ministero, nell'esprimersi in senso favorevole all'iniziativa, ha proposto emendamenti intesi ad estendere il beneficio per tutte le elezioni disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, e quindi anche per le elezioni dei consigli regionali nelle regioni a statuto speciale e per i *referendum* regionali; ad affermare il diritto ad assentarsi dal lavoro per tutta la durata delle operazioni elettorali; a precisare la natura dell'assenza, che non deve incidere nè sulle ferie annuali, nè sui congedi straordinari, nè sul regime del riposo settimanale; a stabilire che, nei giorni in cui i dipendenti sono impegnati nelle operazioni dei seggi, i datori di lavoro devono assicurare loro il trattamento economico corrispondente ai giorni feriali o a quelli festivi.

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

29 agosto 1980

PINNA. — *Ai Ministri della sanità e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

1) se siano a conoscenza delle risultanze a cui è recentemente pervenuta un'indagine condotta in Sardegna secondo la quale ammonterebbero a 12 miliardi di lire i danni al patrimonio ovino a causa di malattie parassitarie, sulle quali l'interrogante ha avuto già modo di interessare il Governo;

2) se siano a conoscenza, altresì, del particolare peso del comparto ovino nell'economia dell'Isola: esso concorre, con una produzione lorda vendibile valutabile a circa 80 miliardi di lire annui, in misura assai ragguardevole alla formazione del reddito e rappresenta un settore tra i più importanti dal punto di vista occupativo;

3) se risulti loro, infine, che, in dipendenza delle cennate malattie parassitarie, si determina una decurtazione nella produzione del latte intorno al 15 per cento e della lana nella misura del 10-12 per cento, con gravi ripercussioni, quindi, per l'intera economia dei pastori e degli allevatori e, più in generale, per tutta l'Isola;

4) se non ritengano, conseguentemente, urgente ed opportuno:

a) avuto riguardo all'esistenza, in Sardegna, di oltre 2 milioni e 600 mila ovini, al peso economico ed ai riflessi di carattere sociale, intervenire nella lotta contro la strongilosi gastro-intestinale degli ovini e le altre malattie parassitarie, onde ridurre le ingenti perdite che rappresentano un vero e proprio costante flagello per l'economia dell'Isola;

b) disporre, d'intesa con gli organi preposti alla lotta contro le malattie parassitarie, un programma di intervento, sì da sopperire alle carenze degli stanziamenti regionali allo scopo finalizzati, del tutto insufficienti se si tiene conto che essi rappresentano appena il 4 per cento dell'attuale perdita economica causata dalle richiamate malattie parassitarie.

(4 - 00106)

(17 luglio 1979)

RISPOSTA. — La diffusione epidemiologica dell'echinococcosi-idatidosi rappresenta in Sardegna un problema di difficile soluzione, nonostante i diversi interventi svolti da questa Amministrazione e dalle competenti autorità regionali e locali.

Al riguardo è stato recentemente predisposto un piano di risanamento, programmato dalla regione Sardegna con sua legge 25 ottobre 1973, n. 39. Detto piano si propone di attuare:

a) la propaganda e l'educazione della popolazione, condotta con tutti i mezzi di informazione, dai più tradizionali a quelli di recente impiego, quali l'educazione sanitaria nella scuola, tramite i giornali, la radio, la televisione, i film, le conferenze eccetera;

b) il trattamento chemioterapico dei cani, realizzato anche attraverso l'utilizzazione del « Droncit » che è un ottimo tenicida usato nei paesi dove l'idatidosi è particolarmente diffusa e che è in via di registrazione anche nel nostro paese;

c) la distruzione dei visceri parassitari degli animali-ospiti secondari ricettivi, imperniata sull'efficienza dei locali di macellazione esistenti e sulla eventuale creazione di nuovi macelli in comuni o nei centri-capi consorzi che ne sono sprovvisti.

Questo Ministero, consapevole degli sforzi economici ed organizzativi che la regione Sardegna è stata chiamata a sostenere in questi ultimi anni, anche per la presenza della peste suina africana nel proprio territorio insulare, ha da parte sua agevolato l'azione sanitaria attraverso contributi economici, intesi alla realizzazione di strutture utili anche per la profilassi della echinococcosi-idatidosi.

Nel caso sono state accolte diverse richieste di contributi, per un ammontare complessivo di lire 160 milioni circa, per la realizzazione in n. 15 macelli della regione di altrettanti inceneritori.

Al momento, su base generale, è già in atto il piano di risanamento, la cui ampia azione di intervento si ritiene possa più efficacemente affrontare i danni epidemiologici.

Il Ministro della sanità
ANIASI

8 agosto 1980

RICCI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — La Direzione centrale delle poste, innovando la precedente normativa, ha stabilito che le disposizioni relative alla corresponsione del premio di produzione ed al compenso annuale di fine esercizio al personale che ha effettuato assenze per cure ed infermità dipendenti da causa di servizio verificatasi in altra Amministrazione pubblica, civile o militare, non sono estensibili al personale invalido civile per effetti bellici ed agli invalidi di guerra.

Poichè con legge 15 luglio 1950, n. 539, i benefici spettanti agli invalidi di guerra sono stati estesi agli invalidi per servizio, non

si comprende per quali motivi a questi ultimi solamente vengano ora riconosciute concessioni fin qui ottenute dagli invalidi di guerra e dagli invalidi civili di guerra.

Si chiede, pertanto, di conoscere quali sono i motivi che hanno determinato l'emanazione della nuova discriminatoria normativa, nonchè di sospendere qualsiasi azione di recupero delle somme già erogate agli invalidi di guerra ed agli invalidi civili di guerra per i periodi di cure.

(4 - 01076)

(21 maggio 1980)

RISPOSTA. — Si fa presente che l'articolo 1 della legge 9 febbraio 1979, n. 49, ha istituito a favore del personale postelegrafonico un compenso denominato « premio di produzione », al preciso scopo di accrescere la produttività aziendale.

Ed infatti il successivo articolo 4 stabilisce che il premio spetta soltanto per le giornate di presenza in servizio e semprechè venga conseguita la prevista produzione individuale o di gruppo.

Il medesimo articolo 4 deroga a tale regola tassativa limitatamente ai casi di congedo ordinario, di congedo speciale per infortunio in servizio, d'assenza dovuta a infermità riconosciuta dipendente da cause di servizio ed, infine, di aspettative e di permessi per motivi speciali.

Pertanto, in considerazione della inequivoca formulazione della norma — che non consente alcun dubbio interpretativo sulla tassativa delimitazione delle deroghe previste — l'Amministrazione non ha potuto e non può estendere ai mutilati ed invalidi di guerra — le cui benemerenze, peraltro, sono fuori discussione — il trattamento che il legislatore ha riservato all'invalido per servizio assente per cure. E tale riserva ha una sua *ratio* ben precisa da individuare nella circostanza che, in tali ipotesi, la invalidità si trova in un rapporto diretto e causale con la prestazione di servizio.

Le medesime osservazioni possono essere formulate anche in merito al compenso annuale di fine esercizio, di cui all'articolo 9 della legge n. 49, che in effetti ha le stesse motivazioni e la stessa disciplina del premio di produzione.

Alla stregua delle considerazioni che precedono è di tutta evidenza che l'accoglimento della richiesta formulata nell'ultima parte dell'interrogazione implicherebbe la necessità della preventiva modifica della citata legge n. 49, dato che, stante la rilevata tassatività delle eccezioni, non è possibile, allo stato, dare soluzione positiva al problema, neanche in via interpretativa.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
DARIDA

7 agosto 1980

ROSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

se il Governo è a conoscenza del fatto che presso le Intendenze di finanza di tutta Italia sono state presentate, ed ivi restano giacenti senza esito, migliaia di domande di pensionati statali civili e militari volte ad ottenere il rimborso della ritenuta d'acconto IRPEF operata sulla buonuscita ad essi pagata dagli enti previdenziali ENPAS-OPAFS-IPOST, e ciò nonostante la decisione della III sezione del TAR del Lazio n. 1 del 30 novembre 1975, nella quale si afferma la non tassabilità della buonuscita in base alla sentenza della Corte costituzionale n. 82 del 19 giugno 1975, nonchè alla sentenza del Consiglio di Stato n. 48 del 28 gennaio 1974, secondo la quale: « L'indennità di buonuscita agli statali non deve essere sottoposta a gravami fiscali di sorta in quanto l'indennità stessa non ha carattere di retribuzione »;

se non ritenga, pertanto, opportuno disporre che, almeno questa volta, si operi celermente per soddisfare i diritti di una categoria i cui componenti hanno dedicato la intera vita al servizio della comunità nazionale e sono ovviamente stanchi e sfiduciati per l'ingiusto trattamento da sempre ad essi riservato;

se non ritenga, inoltre, giunto il tempo di emanare le norme di cui all'articolo 2

della legge n. 177 del 1976, per l'attuazione concreta e definitiva dell'aggancio delle pensioni alla dinamica delle retribuzioni, così come voluto dal legislatore con detta norma.

(4 - 01096)

(11 giugno 1980)

RISPOSTA. — Le citazioni giurisprudenziali enunciate non conducono, ad avviso dell'Amministrazione, a definire, dal punto di vista fiscale, il problema della indennità di buonuscita dei dipendenti statali nel senso ritenuto dall'interrogazione.

In particolare, la sentenza richiamata numero 82 della Corte costituzionale, su cui sembra incentrarsi la prevalente attenzione, non contiene indicazioni che consentano di concludere per la intassabilità delle indennità in questione, avuto anche riguardo al fatto che attraverso quel giudizio si è inteso sanzionare l'incostituzionalità di determinate norme che escludevano dalla spettanza della « buonuscita » le sorelle ed i fratelli inabili del pubblico dipendente.

Vero è che la Consulta, al fine di inficiare quelle norme che escludevano la trasmissione del cennato beneficio agli anzidetti collaterali, ha — tra l'altro — avuto occasione di affermare che l'indennità in parola assolve precipuamente una funzione previdenziale ed assistenziale nei confronti dell'iscritto all'apposito fondo gestito dall'ENPAS o di dati superstiti dello stesso. Ma da tale enunciazione non è consentito trarre argomento per dedurne necessità conseguenziali di modifiche o variazioni del regime fiscale di tali indennità, posto del resto che natura identica viene attribuita anche all'indennità di anzianità, di cui è altresì riconosciuto il carattere previdenziale.

È, in sostanza, opinione convinta dell'Amministrazione che da tutto il contesto della sentenza citata non emergano elementi concreti a sostegno della natura non reddituale della indennità di buonuscita.

Di tal che, in mancanza di una disposizione agevolativa che escluda specificamente l'imponibilità di somme aventi natura reddituale, c'è da dire che l'assoggettamento al prelievo alla fonte dell'indennità di buonuscita va viceversa confermato, e ciò in base alla disposizione contenuta nell'articolo 12, lettera *e*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, che, in aggiunta alle indennità di anzianità e di preavviso, contempla ogni altra somma percepita una volta tanto per la cessazione dei rapporti di lavoro dipendente.

Ovviamente, si tratta di un giudizio che l'Amministrazione ritiene valido e fondato ma che riflette una situazione giuridica considerata solo all'attualità, la quale pertanto fa salva l'eventualità di future valutazioni della particolare materia, dirette a conseguire un alleggerimento del carico fiscale nel settore delle indennità di fine rapporto.

Detto questo si soggiunge, per quanto riguarda l'ultima parte dell'interrogazione, che in tema di collegamento delle pensioni alle retribuzioni, da applicarsi nell'ambito del settore pubblico, l'orientamento è quello di pervenire alla determinazione di un unico meccanismo di perequazione dei trattamenti di quiescenza, che tenga conto della dinamica delle retribuzioni sia del settore pubblico che privato.

In attesa dell'adozione di detto meccanismo di rivalutazione unico, anche per l'anno in corso alle pensioni del settore pubblico è stato applicato l'indice di aggancio del settore privato di cui all'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

28 agosto 1980

SESTITO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza:

che gli oltre 2000 contadini-produttori di pomodoro del comprensorio crotonese vanno incontro alla disastrosa prospettiva di vedere distrutto il frutto del duro lavoro di un anno per l'eccezionale situazione determinatasi con la maturazione precoce e contemporanea di grande parte della produzione di pomodori, a causa dell'eccessivo caldo di questo ultimo periodo;

che, per scongiurare il pericolo della distruzione di grande parte del prodotto, gli

stessi contadini-produttori hanno dato vita a massicce e decise manifestazioni di protesta al fine di richiamare l'attenzione e di sollecitare immediati interventi da parte della Regione e del Governo nazionale, a salvaguardia del pomodoro ed a difesa e tutela degli interessi minacciati;

che il quantitativo prodotto in una area di circa 5000 ettari supera il milione e mezzo di quintali e che i danni che potrebbero derivare ai singoli ed all'agricoltura del crotonese sarebbero rilevantissimi;

che, in tale situazione, eccezionale e gravissima, pesanti pressioni e manovre ricattatorie e speculative vengono poste in essere da moltissimi industriali conservieri, i quali vorrebbero trarre sempre più grossi profitti imponendo ai contadini-produttori prezzi al di sotto di quelli concordati e persino inferiori ai minimi stabiliti dagli accordi interprofessionali.

L'interrogante chiede, infine, di conoscere quali iniziative urgenti e straordinarie il Ministro intenda promuovere per fronteggiare adeguatamente la descritta gravissima, eccezionale situazione, e, in particolare, quali provvedimenti intenda tempestivamente adottare e quali passi intenda compiere per richiamare gli industriali conservieri — che pure beneficiano di notevoli, sostanziali aiuti comunitari e nazionali — al rispetto degli accordi, stroncando ogni manovra speculativa in atto.

(4 - 00259)

(12 agosto 1979)

RISPOSTA. — Come è noto, la Comunità economica europea, con regolamento numero 1035 del 1972, al fine di garantire un prezzo minimo remunerativo ai produttori dei nove prodotti ortofrutticoli regolamentati (pesche, pere, mele, arance, limoni, mandarini, uva da tavola, cavolfiori e pomodori) ha dato facoltà alle associazioni di produttori iscritte all'albo nazionale di cui all'articolo 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622, quando le quotazioni alla produzione scendono al di sotto dei prezzi di intervento fissati annualmente dalla Comunità, di ritirare dal mercato il prodotto sotto il controllo di apposite commissioni presenti in ogni centro di intervento e costituite da due funzionari regionali e uno dell'ICE.

Tale meccanismo, anche se i produttori ricorrono all'intervento solo quando si rendono conto di non poter realizzare prezzi remunerativi, ha dato luogo nel passato in tutti i paesi della Comunità, ma in particolare in Italia, a massicci ritiri di ortofrutticoli eccedentari

Nei limiti del possibile, i prodotti ritirati vengono collocati gratuitamente presso le istituzioni di beneficenza e, nel caso delle pere e delle mele, avviati alla distillazione in alcool; ma l'estrema deperibilità dei prodotti di cui si tratta, unitamente alla concentrazione dell'offerta, a volte in aree geografiche ristrette e nell'arco di un breve periodo di tempo, rendono impossibile assicurare ai prodotti stessi una utile destinazione, cosicchè avviene fatalmente che grossi quantitativi vengono dirottati verso i cosiddetti « vini non alimentari ».

Nel 1978, la nostra delegazione a Bruxelles, che da tempo si era battuta perchè tali ritiri venissero ridotti al minimo, è riuscita ad ottenere l'emanazione del regolamento CEE n. 1152 del 1978, con il quale è stato instaurato un regime di aiuti alla trasformazione del pomodoro (in concentrato, pelato, pelato surgelato, succo, passato, fiocchi, polpa, polpa e triturato) nonchè delle pesche e delle prugne e, dal 1979, anche delle pere Williams e delle ciliege.

Si è in tal modo evitata la distruzione di ingenti quantitativi di prodotto fresco, è aumentata l'occupazione nelle industrie trasformatrici del settore, si è avuta una calmierazione dei prezzi tale da permettere, ad esempio, all'esportazione dei nostri derivati del pomodoro di riconquistare taluni mercati stranieri.

Nel 1979, sia per la maggiore garanzia dei prezzi alla produzione e alla trasformazione consentita dalla normativa comunitaria, sia per l'andamento climatico particolarmente favorevole, è stata raggiunta, in Italia, la produzione record di 45 milioni di quintali di pomodoro.

In particolare, il caldo torrido verificatosi nel periodo tra la fine di luglio e l'inizio di agosto, senza soluzione di continuità tra il

giorno e la notte, ha causato una maturazione precoce e simultanea del pomodoro in parecchie zone del Sud, obbligando i produttori ad anticipare i tempi di raccolta e di offerta del prodotto all'industria di trasformazione.

Grossi quantitativi di pomodoro sono quindi affluiti nel giro di pochi giorni presso gli stabilimenti industriali, in un periodo, e cioè all'inizio della campagna, in cui tale massiccia concentrazione di offerta ha trovato gran parte delle aziende impreparate ad assorbirla, anche per colpe ad esse non attribuibili.

Infatti, a causa di manifestazioni di sciopero nel settore metalmeccanico, si sono verificati ritardi nella consegna delle bande stagnate necessarie per inscatolare il pomodoro lavorato.

Inoltre, gli stessi scioperi hanno causato notevoli ritardi nei tempi previsti per la consegna e la messa a punto dei nuovi impianti, che numerose aziende hanno installato per ampliare ed ammodernare quelli esistenti, utilizzando saggiamente buona parte dei contributi erogati dal FEOGA, tramite l'AIMA, nel corso della precedente campagna.

In presenza di tale situazione di fatto, con le industrie cioè impossibilitate ad assorbire l'enorme quantità di pomodoro disponibile e che ad esse veniva offerta a campagna di lavorazione appena iniziata, non rimaneva altra soluzione alle associazioni dei produttori (le quali, occorre ricordare, hanno facoltà autonoma di intervento) che quella di aprire i centri di intervento per il ritiro delle eccedenze, superando, in tal modo, momenti di tensione difficilmente controllabili e assicurando, nel contempo, ai produttori un minimo di reddito per quella parte di prodotto che non avrebbe trovato diversa collocazione.

Le operazioni di ritiro, durate il tempo strettamente necessario ad eliminare dal mercato il *surplus* momentaneo di produzione in rapporto alla capacità obbiettiva di lavorazione delle industrie di trasformazione, non solo hanno permesso un allentamento delle gravi tensioni sociali, ma hanno dato respiro alle aziende, permettendo loro di superare le difficoltà iniziali e di organizzarsi al meglio, sì da pervenire ad una normalizzazione dei rapporti tra industria e agricoltura, tanto è vero che, dopo una fase iniziale di sbandamento, il prosieguo della campagna di trasformazione si è svolto regolarmente.

Complessivamente, i quantitativi di pomodori trasformati dall'industria hanno raggiunto i 33 milioni di quintali, contro i 22,3 milioni di quintali lavorati nel 1978.

Comunque, i ritiri di prodotto da parte delel associazioni dei produttori non hanno raggiunto livelli preoccupanti (1.500.000 quintali circa, di cui 600 mila quintali in Calabria e in particolare nella zona di Crotone) grazie anche all'azione decisa svolta dalle commissioni di controllo presso i centri di raccolta. Per le quantità di prodotto ritirate dalle associazioni l'AIMA ha già pagato il previsto prezzo di ritiro.

Quanto al comportamento di taluni industriali, occorre rammentare che la tutela del produttore contro eventuali abusi dell'industria è affidata, come previsto dello stesso accordo interprofessionale, alla commissione paritetica nominata dalla regione competente e alla quale spettava, appunto, il compito di vigilare sulla regolarità delle operazioni.

Il Ministero, peraltro, non aveva mancato di invitare gli assessorati regionali e le associazioni dei produttori a vigilare con la massima attenzione affinchè, nel caso di accertate irregolarità da parte dell'industria di trasformazione nell'osservanza dei contratti di acquisto con i produttori, le industrie medesime fossero state escluse dal benefico dell'aiuto comunitario.

È appena il caso di aggiungere che, qualora non vi fosse stato, da parte dell'industria, il pieno rispetto degli obblighi contrattuali, il produttore avrebbe avuto la possibilità di adire la competente autorità giudiziaria per ottenere il risarcimento del danno sofferto.

A questo proposito, sarà certamente noto all'onorevole interrogante che questo Ministero, avendo talune associazioni dei produttori manifestato dubbi sulla corretta condotta di alcune industrie di trasformazione, venuto in possesso della relativa documentazione, ha immediatamente provveduto a trasmetterla alle procure della Repubblica competenti per territorio, denunciando le ditte

in questione per sospetto di tentata truffa aggravata in danno dello Stato, ai sensi dell'articolo 640 del codice penale e sospendendo in via cautelare la liquidazione dell'aiuto per quella parte della produzione ottenuta con i contratti di trasformazione oggetto della conseguente indagine giudiziaria.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

9 agosto 1980

SIGNORI. — *Ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non ritengano di dover intervenire a tutela dei nostri connazionali all'estero, dato il ripetersi di episodi che vedono tecnici italiani, dipendenti o liberi professionisti, divenire in Paesi stranieri oggetto di azioni gravemente lesive dei loro diritti fondamentali, riguardanti sia la libertà personale che il rispetto dei contratti di lavoro, da parte delle locali autorità di Governo.

Recentemente, infatti, alcuni casi eclatanti hanno richiamato l'attenzione della stampa sulla mancanza di forme di garanzia che altri Stati prevedono per i propri cittadini, e tutto ciò mentre l'Italia è conosciuta per il notevole apporto di manodopera e vanta un elevato impegno di lavoro e cooperazione in continua espansione nel mondo.

(4 - 01148)

(26 giugno 1980)

RISPOSTA. — L'esigenza posta in luce rispecchia l'obiettivo specifico dell'azione svolta dal Governo e dall'Amministrazione degli affari esteri in tutti i casi nei quali si sono verificate o si è delineata la possibilità che si verificassero situazioni di rischio o lesive dei diritti e degli interessi dei connazionali impegnati all'estero in qualità di dipendenti o di liberi professionisti.

Tale azione si è sviluppata attraverso interventi sia attuati con carattere di emergenza, sia modulati nel più vasto ambito della politica di tutela che il Governo va attuando per questi connazionali.

La risposta al quesito sollevato è dunque positiva nel merito e suffragata da dati di fatto che hanno del resto formato oggetto di risposte ad interrogazioni formulate su vicende specifiche.

A titolo esemplificativo si possono ricordare gli interventi con carattere di emergenza effettuati in Iran dalla fine del 1978 ad oggi, che hanno portato allo sgombero in condizioni di sicurezza di tutti quei concittadini la cui presenza non era ritenuta strettamente necessaria. Quanto agli avvenimenti più recenti, appare necessario ricordare gli elementi di informazione e di valutazione forniti ultimamente al Parlamento dal Ministro degli affari esteri alla fine di maggio e ai primi di giugno.

Un cenno va fatto altresì agli interventi svolti e a quelli in corso in diversi altri paesi in Africa, come in Medio Oriente, in Centro America e in America Latina.

Queste azioni hanno assunto connotazioni e articolazioni diverse e sono state possibili grazie all'impegno profuso dalla rete diplomatica e consolare, alla collaborazione delle altre amministrazioni civili e militari dello Stato, nonchè della compagnia di bandiera.

Se da un lato occorre sottolineare che il Governo e in particolare l'Amministrazione degli esteri sono impegnati quotidianamente per effettuare ogni possibile intervento a difesa dei connazionali, dall'altro non si può ignorare che l'efficacia di tali azioni dev'essere rapportata al contesto politico, giuridico, sociale dei paesi in cui esse si svolgono (e si tratta di realtà spesso assai diverse dalla nostra), così come essa dev'essere posta in relazione al merito delle singole situazioni di difficoltà o di emergenza per singole persone come per nuclei di italiani.

Proprio tenendo conto di questi aspetti, mente si continuano ad effettuare i passi del caso ogni qualvolta se ne presenta la necessità e l'opportunità, il Governo si sta adoperando anche per creare appositi strumenti di garanzie e di tutela sul piano internazionale come su quello interno.

Il disegno di legge sulla tutela dei lavoratori che si recano all'estero al seguito di imprese è stato predisposto dal Governo ed ora

è all'esame del Parlamento, proprio per dare soluzione sotto il profilo interno a questi problemi.

Nelle more dell'approvazione di tale normativa organica è stata comunque messa a punto, d'intesa con il Ministero del lavoro, una procedura che, rispettando i princìpi generali del nostro ordinamento, recepisce le istanze di una ferma difesa dei diritti dei lavoratori.

Infine, con gli stessi scopi e nella stessa ottica, si sta predisponendo un progetto di testo di convenzione-tipo da proporre ai governi dei paesi verso cui si dirige il più consistente flusso della cosiddetta « nuova emigrazione ». Tale progetto di convenzione riguarda varie materie quali le modalità di reclutamento e quelle del ricollocamento, la cessazione del rapporto di lavoro, i ricongiungimenti familiari, il trasferimento dei risparmi, la sicurezza sociale e soprattutto i fondamentali diritti del lavoratore e mira ad impegnare i paesi sottoscrittori alla vigilanza sul rispetto di tali clausole, anche da parte degli imprenditori locali che intendano assumere manodopera italiana.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
DELLA BRIOTTA

26 agosto 1980

VIGNOLA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere, dopo il grande clamore della stampa intorno alla distruzione del pomodoro ritirato dall'AIMA (clamore solo parzialmente dissipato dalla conferenza stampa in cui il Ministro si è scandalizzato per l'affermato eccessivo scandalismo dei giornalisti), quale sia la situazione definitiva, con riferimento alle quantità di pomodoro e degli altri prodotti ritirati dall'AIMA e avviati alla distruzione.

Per conoscere, inoltre, in particolare:

1) se non si ritenga che la distruzione di 546.000 quintali di pomodoro, ancorchè pari all'1 per cento della produzione, costituisca una soluzione inaccettabile del problema delle eccedenze;

2) per quale ragione non si sia pensato ad una utilizzazione diversa di tali *surplus*, previa eventuale trasformazione e distribuzione alle comunità oppure, come è stato autorevolmente suggerito, con distribuzione gratuita alle popolazioni del terzo e quarto mondo;

3) quali provvedimenti e quali iniziative si intendano adottare per favorire, d'intesa con le associazioni dei produttori e nel quadro degli accordi interprofessionali, un'oculata programmazione delle semine, onde evitare che, nella prossima annata agraria, si registrino così abbondanti eccedenze e non si sia, in ogni caso, in grado di dare alle stesse una utilizzazione diversa da quella della distruzione, che viene ad assumere il carattere di grave offesa al buon senso ed ai valori del consorzio civile in un mondo in cui milioni di uomini muoiono di fame.

(4 - 00388)

(10 ottobre 1979)

RISPOSTA. — Si rammenta, in via preliminare, che la Comunità economica europea, con regolamento n. 1035 del 1972, al fine di garantire un prezzo minimo remunerativo ai produttori dei nove prodotti ortofrutticoli regolamentati (pesche, pere, mele, arance, limoni, mandarini, uva da tavola, cavolfiori e pomodori), ha dato facoltà alle associazioni di produttori iscritte nell'albo nazionale di cui all'articolo 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622, quando le quotazioni alla produzione scendono al di sotto dei prezzi di intervento fissati annualmente dalla Comunità, di ritirare dal mercato il prodotto, sotto il controllo di apposite commissioni presenti in ogni centro di intervento e costituite da due funzionari regionali e da uno dell'istituto per il commercio estero (ICE).

Tale meccanismo, anche se i produttori ricorrono all'intervento solo quando si rendono conto di non poter realizzare prezzi remunerativi, ha dato luogo nel passato in tutti i paesi della Comunità, ma in particolare in Italia, a massicci ritiri di ortofrutticoli eccedentari.

Nei limiti del possibile, i prodotti ritirati vengono collocati gratuitamente presso le istituzioni di beneficenza e, nel caso delle pe-

re e delle mele, avviati alla distillazione in alcool; ma l'estrema deperibilità dei prodotti di cui si tratta, unitamente alla concentrazione dell'offerta — a volte in aree geografiche ristrette e nell'arco di un breve periodo di tempo — rendono impossibile assicurare ai prodotti stessi una utile destinazione, cosicchè avviene inevitabilmente che ingenti quantità vengono dirottate verso i cosiddetti « fini non alimentari », sinonimo di distruzione.

Da tempo la delegazione italiana si era battuta in sede comunitaria perchè tali ritiri fossero ridotti al minimo, chiedendo alla Comunità di farsi carico di un aiuto per la trasformazione delle eccedenze ortofrutticole. Finalmente, nel 1978 la CEE, con regolamento n. 1152, ha deciso un nuovo regime di aiuti alla trasformazione del pomodoro (in concentrato, pelato, pelato surgelato, succo, passato, fiocchi, polpa e triturato) nonchè delle pesche e delle prugne e, dal 1979, anche delle pere Williams e delle ciliege.

Si è in tal modo evitata la distruzione di ingenti quantità di prodotto fresco (nel 1978 i ritiri di pomodoro sono stati contenuti complessivamente in soli 90 mila quintali), è aumentata l'occupazione nelle industrie trasformatrici del settore, si è dato un notevole impulso all'associazionismo e alla cooperazione, si è avuta una calmierazione dei prezzi tale da permettere, ad esempio, all'esportazione di riconquistare taluni mercati stranieri, che ci erano stati sottratti dalla concorrenza di altri paesi produttori.

Nel 1979, per la maggiore garanzia dei prezzi alla produzione e alla trasformazione consentita dalla normativa comunitaria, specie in alcune regioni, come la Campania e ancor più la Puglia, a causa di colture intensive spinte ben al di là di quanto programmato in sede di accordo interprofessionale e a causa dell'andamento climatico particolarmente favorevole, la produzione di pomodoro in Italia ha raggiunto la punta record di 45 milioni di quintali.

Inoltre, il caldo torrido verificatosi nel periodo tra la fine di luglio e l'inizio di agosto, senza soluzione di continuità tra il giorno e la notte, ha causato una maturazione precoce e simultanea del pomodoro in parecchie zone del Mezzogiorno, obbligando i produttori ad anticipare i tempi di raccolta e di offerta del prodotto all'industria di trasformazione.

Ingenti quantità di pomodoro sono quindi affluite nel giro di pochi giorni presso gli stabilimenti industriali in un periodo, e cioè all'inizio della campagna, in cui tale massiccia concentrazione di offerta ha trovato gran parte delle aziende impreparate ad assorbirla, anche per colpe ad esse non attribuibili.

Infatti, a causa degli scioperi nel settore metalmeccanico, si sono verificati ritardi nella consegna delle bande stagnate, necessarie per inscatolare il pomodoro lavorato. Gli stessi scioperi hanno poi causato ritardi notevoli nei tempi previsti per la consegna e la messa a punto dei nuovi impianti, che numerose aziende hanno installato per ampliare e ammodernare quelli esistenti, utilizzando saggiamente buona parte dei contributi erogati dal FEOGA, tramite l'AIMA, nel corso della campagna precedente.

In tale situazione, con le industrie impossibilitate ad assorbire l'enorme quantità di pomodoro disponibile e che veniva loro offerta a campagna di lavorazione appena iniziata, non rimaneva altra soluzione alle associazioni dei produttori (le quali, è bene nuovamente rammentarlo, hanno facoltà autonome d'intervento) che quella di aprire i centri di intervento per il ritiro delle eccedenze superando, in tal modo, momenti di tensione difficilmente controllabili e assicurando, nel contempo, ai produttori un minimo di reddito per quella parte di prodotto che non avrebbe trovato diversa collocazione.

Le operazioni di ritiro, durate il tempo strettamente necessario ad eliminare dal mercato il *surplus* momentaneo di produzione in rapporto alla capacità obiettiva di lavorazione delle industrie di trasformazione, non solo hanno permesso un allentamento delle gravi tensioni sociali, ma hanno dato respiro alle aziende, consentendo loro di organizzarsi al meglio, in modo da pervenire ad una normalizzazione dei rapporti tra industria e agricoltura; tanto è vero che, dopo una fase iniziale di sbandamento, il prosieguo della campagna di trasformazione si

è svolto regolarmente, con tre turni continuativi di lavoro di 3 ore ciascuno.

Complessivamente, le quantità di pomodori trasformate dall'industria hanno raggiunto i 33 milioni di quintali, contro i 22,5 milioni di quintali lavorati nel 1978.

Da parte delle associazioni sono stati ritirati circa 1.628.000 quintali di pomodoro di cui, in particolare, 611 mila in Campania, 500 mila in Puglia, 308 mila in Calabria, 53 mila in Abruzzo e 128 mila in Emilia-Romagna.

Una eventuale lavorazione di tale quantità di prodotto a spese dello Stato, oltre a comportare oneri di gran lunga superiori allo stesso prezzo di ritiro da rimborsare alle associazioni dei produttori, presenta eccezionali difficoltà nella distribuzione agli aventi titolo alla pubblica assistenza, in quanto tale distribuzione spetta, istituzionalmente, al Ministero dell'interno per il tramite delle competenti prefetture, che non sono attrezzate allo scopo.

Lavorazioni di pomodori, per la produzione di doppio e triplo concentrato, sono state effettuate, in via del tutto eccezionale, durante la campagna di commercializzazione 1971-1972, con risultati invero assai insoddisfacenti, rispetto alle spese sostenute in sede di lavorazione e trasformazione.

Circa la proposta distribuzione gratuita alle popolazioni del terzo e quarto mondo, si rammenta che essa è vietata dalla CEE per quanto attiene al settore ortofrutticolo, mentre la Comunità è impegnata per mezzo dei propri membri a forniture ai paesi in via di sviluppo per partite di farina, grano, riso ed altri generi alimentari.

Peraltro, sarà certamente noto che, in occasione del Consiglio dei ministri dell'agricoltura, svoltosi a Parma nello scorso mese di giugno, la nostra delegazione ha avanzato concrete proposte per l'utilizzazione programmata e organizzata di tutte le eccedenze ai fini della lotta contro la carestia e la sottoalimentazione, semplificando nel contempo i meccanismi e le procedure di assegnazione e di consegna, con un diverso sistema di distribuzione fondato su una nuova organizzazione dei trasporti, onde evitare la dispersione parziale degli aiuti.

Per quanto riguarda, infine, la richiesta di cui al punto 3) dell'interrogazione, è altresì noto che il 26 febbraio scorso è stato stipulato, presso questo Ministero, l'accordo interprofessionale per il pomodoro da destinare all'industria nella campagna 1980.

Tale accordo ha tra l'altro fissato l'obiettivo nazionale di produzione, cercando di tener conto appunto delle effettive possibilità di collocamento dei prodotti trasformati.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

9 agosto 1980